

AC 2308

CAMERA DEI DEPUTATI

I e XI Commissioni riunite

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1.

(Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)

1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a

tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

b) al comma 2 le parole: «che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi» sono sostituite con le seguenti: «che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. I requisiti di partecipazione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura; l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori o idonei che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.».

1. 1. Soumahoro.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, aggiungere le seguenti: le Regioni e le province autonome,.

1. 2. Manes, Steger.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis aggiungere le seguenti e le Regioni.

1. 3. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: percentuale del 10 per cento con le seguenti: percentuale del 15 per cento;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai comuni montani e ai comuni delle piccole isole è destinato almeno il 5 per cento del personale reclutato.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti 4,5 milioni di euro.

1. 4. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: percentuale del 10 per cento con le seguenti: percentuale del 15 per cento;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai comuni ricadenti nella Zona Economica Speciale (ZES), istituita con decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazione dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è destinato almeno il 5 per cento del personale reclutato.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti 4,5 milioni di euro.

1. 5. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: percentuale del 10 per cento con le seguenti: percentuale del 15 per cento.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti 4,5 milioni di euro.

1. 6. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: percentuale del 10 per cento con le seguenti: percentuale del 15 per cento.

1. 7. Polo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pubblico impiego aggiungere le seguenti: e della conformità ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. 8. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza per incapacienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.

1. 9. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. 10. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2

dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

1. 11. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 dell'articolo 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuata l'aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2025.»;

b) alla lettera a), primo periodo, comma 143, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «entro nove mesi»;

c) alla lettera b), primo periodo, comma 143, le parole: «entro dieci mesi» sono sostituite con le seguenti «entro tredici mesi»;

d) alla lettera c), primo periodo, comma 143, le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite con le seguenti «entro diciotto mesi»;

e) alla lettera d), primo periodo, comma 143, le parole: «entro venti mesi»

sono sostituite con le seguenti «entro ventitré mesi»;

f) Al comma 143, il sesto periodo è soppresso;

g) al comma 148-bis, il secondo periodo è soppresso;

1-ter. Al comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite con le seguenti: «15 settembre 2025»;

b) al secondo periodo, le parole «31 marzo 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2025».

1-quater. Al comma 42-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2025»;

b) al quarto periodo, le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2025» e le parole «31 marzo 2025» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2025».

1-quinquies. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 7-quater è inserito il seguente: «7-quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7-bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari.»;

b) al comma 4 dell'articolo 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il completamento degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza della medesima stazione appaltante ricompresi nel Piano.».

1. 12. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire un adeguato sostegno alle famiglie, nonché garantire il percorso di istruzione e crescita dei figli che non dispongono di un'autosufficienza economica, è consentito, in deroga ai limiti di reddito previsti per la qualificazione come fiscalmente a carico, che i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale continuino a beneficiare delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), per le sole spese universitarie e sanitarie sostenute nell'interesse dei medesimi. Ai soli fini delle detrazioni per le spese di cui periodo precedente, la presente disposizione si applica ai figli considerati fiscalmente a carico di età non superiore a ventiquattro anni, che non abbiano conseguito un'effettiva autonomia economica, ovvero non abbiano percepito

nell'anno d'imposta di riferimento un reddito complessivo superiore a 8.500 euro, derivante esclusivamente da prestazioni di lavoro occasionale o lavoro autonomo occasionale. Resta fermo l'obbligo di tracciabilità e documentazione delle spese, nonché la necessità che esse siano state effettivamente sostenute dal genitore o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

1. 13. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi» sono sostituite con le seguenti: «che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di partecipazione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura, l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori o idonei che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.».

*** 1. 14.** Ruffino, D'Alessio.

*** 1. 15.** Giagoni, Giaccone, Caparvi, Iezzi, Bordonali, Ziello.

*** 1. 16.** Zaratti, Dori.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I Comuni e le Città Metropolitane, per il triennio 2025-2027, per contratti di formazione lavoro possono beneficiare di una ulteriore percentuale del 5 per cento di personale da reclutare mediante convenzioni con le Università del territorio di giovani iscritti anche al terzo anno accademico purché siano in regola con il corso di studi, nel limite massimo di 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2012, n. 234.

1. 17. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di valorizzare le competenze dei giovani medici e professionisti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, le parole: «sette anni, di cui cinque nella disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, di cui quattro nella disciplina».

1. 18. Loizzo, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Lazzarini, Matone, Pretto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio

2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

1. 01. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Disposizioni per il superamento del precariato nel Comune di Catania)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando "Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D." indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.

2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro le cui risorse vengono ripartite al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'Interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.

1. 02. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Disposizioni per il superamento del precariato nei comuni della città metropolitana di Catania)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici dell'anno 2028, i comuni della città metropolitana di

Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.

2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro al cui riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino all'esaurimento delle risorse, fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al precedente comma 2.

1. 03. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. 1. Romano, Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 50 unità con le seguenti: 100 unità;

b) al settimo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui

a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di euro 1.351.612 per l'anno 2025 e a euro 5.546.446 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 35.000 per l'anno 2025 e a euro 140.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 2.396.726 euro per l'anno 2025 e 5.546.346 euro annui

2. 2. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 unità con le seguenti: 58 unità.

2. 3. Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole laurea specialistica o magistrale aggiungere le seguenti oppure di laurea triennale e Master degree conseguito all'estero.

2. 4. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, sopprimere il terzo e quarto periodo.

2. 5. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Si autorizzano a tal fine le maggiori spese per la gestione delle procedure concorsuali e per le spese di funzionamento interessate dall'istituzione delle nuove posizioni non dirigenziali, anche tenuto conto delle attuali disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di bilancio.

b) sostituire il sesto periodo con il seguente: A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le società a partecipazione pubblica impiegate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, sono proporzionalmente ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale delle predette società eventualmente assunto.

c) sopprimere il settimo periodo;

d) all'ottavo periodo, sostituire le parole da: Ai relativi oneri fino a: dall'anno 2026 con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 695.978,94 per l'anno 2025 e a euro 2.783.915,74 a decorrere dall'anno 2026

2. 6. Volpi, Palombi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne l'aggiornamento della normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (New), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il New, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, a esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri sono nominati con decreto del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

2. 7. Pizzimenti, Giaccone, Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio

e la gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di Bacino Distrettuali cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono autorizzate ad utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed alla legge 30 dicembre 2023 n. 213 stanziata in tabella 9 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE capitolo 3031 - per il reclutamento, nei limiti della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. 8. Zinzi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le risorse di cui all'articolo 9, commi *9-bis* e *9-ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 sono ripartite, in percentuale tra le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, utilizzando quale base di calcolo la

differenza tra il valore finanziario della dotazione organica vigente e il personale in servizio comprensivo dei reclutamenti già autorizzati come individuati nelle rispettive Programmazioni triennali del Fabbisogno del personale 2025/2027.

2. 9. Zinzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è differito al 31 dicembre 2025 *con le seguenti:* i termini di cui all'articolo 20, comma 1, alinea, e del comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025.

2. 10. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2025. con le seguenti: 31 dicembre 2026.

2. 11. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3.

2. 12. Barbagallo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, nonché i comuni dell'area dei Campi Flegrei soggetta a rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico, in coerenza con

il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3.

2. 13. Carmina, Caso.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando "Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D." indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro da ripartire al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'Interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al comma 3-bis, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.

* 2. 14. Barbagallo.

* 2. 15. Cantone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire il necessario rafforzamento delle capacità amministrative, tecniche e operative dei comuni siciliani impegnati nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i comuni della Regione Sicilia sono autorizzati a procedere:

a) all'assunzione a tempo determinato di nuovo personale con contratti in scadenza non oltre il 30 giugno 2026, destinato esclusivamente alle attività connesse alla gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR e dai fondi strutturali europei;

b) alla proroga dei contratti a tempo determinato già in essere per il medesimo personale, al fine di garantire continuità amministrativa fino al completamento delle attività previste dal PNRR.

3-ter. Le assunzioni e le proroghe di cui al comma 3-bis devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e in coerenza con i Piani triennali del

fabbisogno del personale dei singoli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-quater. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro, destinato a sostenere i comuni siciliani nel finanziamento delle assunzioni e delle proroghe previste dal presente articolo. Le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della dimensione demografica, del numero di progetti PNRR in gestione e della necessità di rafforzamento amministrativo di ciascun ente.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e mediante altre eventuali risorse disponibili a legislazione vigente destinate al potenziamento della capacità amministrativa degli enti locali.

2. 16. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 nonché per garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. 17. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, per il recupero e

la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nelle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), possono procedere, entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) abbia maturato, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, 12 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;
- c) sia risultato idoneo a seguito di procedure concorsuali sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

2. 18. Faraone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Sicilia, per il recupero e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella stessa, l'ARPA Sicilia può procedere entro il 31 dicembre

2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
2. abbia maturato, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, 12 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;
3. sia risultato idoneo a seguito di procedure concorsuali sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato esplesate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

2. 19. Calderone, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare la continuità dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), garantendo i servizi essenziali, il comune di Catania è autorizzato a prorogare in progetti in essere per ulteriori 24 mesi. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 2.000.000 di euro da ripartire al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'Interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, in ragione dei progetti PUC attivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.000.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. 20. Cantone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 3, per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. 21. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 coloro che sono vincitori di Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

2. 22. Tassinari, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni, i lavoratori che

abbiano maturato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni presso la medesima amministrazione, e che abbiano ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, possono accedere a percorsi di assunzione a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. 23. Ruffino, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini della progressione di carriera del personale scolastico neo-assunto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio, n. 106. Per le medesime finalità, è rimandata alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 il ripristino della prima fascia stipendiale 3-8 prevista dal CCNL 2006-2009.

2. 24. De Corato, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale con profilo di assistente sociale assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere inquadrato, ferma restando la neutralizzazione degli effetti delle assunzioni caratterizzate dall'etero-finanziamento, come personale fuori dotazione organica.

2. 25. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è abrogato e cessa i suoi effetti.

2. 26. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per superare il precariato nelle università)

1. Nel triennio 2025-2027 il personale delle università italiane in servizio al 31 dicembre 2024 che abbia svolto per almeno 3 anni negli ultimi 8 attività tramite assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 59 comma 16 della Legge 449/1997 e s.m.i. o con contratto a tempo determinato può richiedere di essere stabilizzato, con inquadramento nella figura del Tecnologo ai sensi dell'articolo 24-ter della legge 240/2010. La richiesta consente il rinnovo con fondi dell'università o da finanziamenti regionali, italiani o europei.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Conversione del presente decreto, è adottato il piano straordinario di stabilizzazione del personale di cui al comma precedente.

3. Contestualmente al piano di cui al comma 2 del presente articolo è adottato altresì il Piano Straordinario di assegnazione da parte del MUR di Punti organico riservati ai ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDa), assunti da Università italiane su fondi PNRR e che abbiano preso servizio dal 1° gennaio 2023.

2. 01. Soumahoro.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione e la valorizzazione del personale impegnato nell'ambito di attività previste dal PNRR)

1. Le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, al fine di garantire l'efficace completamento delle misure e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato, anche per la gestione di futuri piani e programmi analoghi a valere su risorse unionali e nazionali, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione del personale che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2026, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno 3 anni di servizio continuativo, nell'ambito di attività previste dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Le amministrazioni interessate possono procedere alla stabilizzazione mediante procedure selettive semplificate, da concludersi entro il termine del 31 dicembre 2026, garantendo in ogni caso la verifica del possesso dei requisiti di idoneità previsti per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione.

3. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a

valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione e sono subordinate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti di spesa previsti per il personale dalla normativa vigente.

2. 02. Pierro, Zinzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera b);*
- b) *alla lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).*

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

3. 1. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter. »;

2) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di attrarre all'interno delle pubbliche amministrazioni professionalità qualificate dotate del più alto grado di istruzione, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista dal bando di concorso.»;

b) alla lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 4-ter, primo periodo, dopo le parole: assunzioni a tempo indeterminato aggiungere, in fine, le seguenti: al fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, conseguito ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, i concorsi di cui al primo periodo possono essere espletati mediante selezione pubblica per titoli e colloquio;

2) al capoverso 4-septies, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escludendo i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca dalla prova preselettiva eventualmente prevista dal bando di concorso.

* 3.2. Tenerini, Battilocchio.

* 3.3. Mazzetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter. »;

2) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di attrarre all'interno delle pubbliche amministrazioni professionalità qualificate dotate del più alto grado di istruzione, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista dal bando di concorso.»;

b) alla lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 4-ter, primo periodo, dopo le parole: assunzioni a tempo indeterminato aggiungere, in fine, le

seguenti: al fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, i concorsi di cui al primo periodo possono essere espletati mediante selezione pubblica per titoli ed esame orale;

2) *al capoverso 4-septies, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , escludendo i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca dalla prova preselettiva eventualmente prevista dal bando di concorso.

3. 4. Zinzi, Giagoni, Cavandoli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

1. L'accesso al ruolo dirigenziale non generale nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene:

a) per il 50 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

b) per il 20 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, per concorso indetto dalla Commissione RIPAM o dalle singole amministrazioni;

c) per il 30 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, fatta salva l'unità, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area della elevata qualificazione.

3. 5. Candiani, Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Fatte salve le previsioni del comma 1-*ter*, al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure selettive pubbliche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservano il cinque per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che abbiano prestato servizio per almeno 12 mesi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali

di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza. A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e possono prevedere prove orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».

3. 6. Gentile.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 30, comma 1, il secondo ed il quarto periodo sono soppressi;

*** 3. 7. Scotto, Sarracino.**

*** 3. 8. Mari, Zaratti.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 30, il comma 2-bis è abrogato;

3. 9. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ;

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera d), numero 1), capoverso 4-quinquies, sopprimere le parole: e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 10. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

* 3. 11. Mari, Zaratti.

* 3. 12. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.

** 3. 13. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

** 3. 14. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

** 3. 15. Boschi.

** 3. 16. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: e delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

3. 17. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello, Pretto, Loizzo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 80 per cento;

2) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;

b) sopprimere il terzo periodo;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: e non può essere ulteriormente comandato

anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi,

al secondo periodo, sopprimere le parole: e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato.

3. 18. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso , primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento;

b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

3. 19. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso , primo periodo, sostituire le parole: facoltà assunzionali con le seguenti: assunzioni previste nel PIAO.

* **3. 20.** Castiglione.

* **3. 21.** Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso , primo periodo, dopo le parole: facoltà assunzionali aggiungere le seguenti: impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, .

** **3. 22.** Zaratti, Mari.

**** 3. 23.** Ruffino, D'Alessio.

**** 3. 24.** Bordonali, Iezzi, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

**** 3. 25.** Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: facoltà assunzionali aggiungere le seguenti: e, con riferimento agli enti locali, delle assunzioni previste nel PIAO.

3. 26. Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 5 anni.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi di servizio con le seguenti: cinque anni di servizio.

3. 27. Alifano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al periodo che precede si applicano al personale in comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis.

3. 28. Urzi'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizione di legge di cui al comma 1-*quinqies* del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a far data dal 1 gennaio 2026.

3. 29. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 30, comma 2-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In attesa dell'immissione in ruolo il comando per il quale l'Amministrazione di appartenenza aveva già espresso il proprio consenso, si intende automaticamente prorogati fino a quando sussista il consenso del dipendente.

3. 30. Castiglione.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 3-*bis*, aggiungere alle lettere a) e b):

a) **con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando** e dei titolari di rapporto di lavoro flessibile che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno trenta mesi di esperienza professionale nell'amministrazione che emana il bando;

b) **per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a).**

QUANTO SCRITTO IN GRASSETTO E' GIA' PRESENTE NELLE SUDETTE LETTERE A) E B)

3. 31. Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate

con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che sono giunte a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.».

3. 32. Ruffino, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), numero 1), capoverso 4-septies, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del quindici per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone riconosciute invalide ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già riconosciute dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso l'assunzione obbligatoria e le relative riserve;

b)dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché una riserva pari al quindici per

cento dei posti messi a concorso in favore delle persone riconosciute invalide ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già riconosciute dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso l'assunzione obbligatoria e le relative riserve.».

3. 33. Morgante.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche ed educative» sono inserite le seguenti: «e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

3. 34. Torto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3.1) con il seguente:

3.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni e gli enti locali, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione.»;

3. 35. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 3.1), dopo le parole: al secondo periodo, aggiungere le seguenti: la parola «inferiori» è sostituita dalla seguente: «diversi» e.

3. 36. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.1), aggiungere il seguente:

3.1-bis) al quarto periodo, le parole: « , in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

Conseguentemente:

a) al numero 3.2), sopprimere le parole: nei limiti di cui al quarto periodo;

b) al numero 4), capoverso 5-quater, quarto periodo, sopprimere le parole: entro il limite del 20 per cento degli idonei,.

3. 37. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Cantone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.1), aggiungere il seguente:

3.1-bis) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La durata triennale di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale negli enti locali, si applica in ogni caso a tutte le graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, nonché a quelle per le quali alla medesima data sia scaduto il solo termine biennale, ma non quello triennale.»;

3. 38. Bonafe', Scotto, Sarracino, Cuperlo, Fossi, Gribaudo, Fornaro, Laus, Mauri, Casu.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 3.2), sopprimere le parole: nei limiti di cui al quarto periodo;

b) al numero 4), capoverso 5-quater, quarto periodo, sopprimere le parole: entro il limite del 20 per cento degli idonei,.

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, sopprimere le parole: « , in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.».

3. 39. Casu, Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.2), aggiungere il seguente:

3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: «dalle province,» sono inserite le seguenti: «dalle camere di commercio,».

3. 40. Giovine.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 3.3), dopo le parole: possono reclutare *aggiungere le seguenti:* , previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,.

3. 41. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-quater, quarto periodo, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 30 per cento.

3. 42. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-quater, quinto periodo, sopprimere le parole: in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale.

3. 43. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

3. 44. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello, Pretto, Loizzo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti: , facendo salvo il diritto dell'idoneo a rimanere in graduatoria, entro il limite temporale di validità della graduatoria medesima, qualora il contratto di assunzione per qualsiasi ragione non sia stato stipulato.

3. 45. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo capoverso 5-sexies, aggiungere il seguente:

5-septies. La Commissione RIPAM, nella redazione dei singoli bandi di concorso, individua il termine perentorio entro il quale le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali vengono pubblicate, nonché la data di entrata in servizio dei vincitori.».

3. 46. Ruffino, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi e comunque non superiore alla effettiva durata dell'aspettativa. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli banditi.».

3. 47. Zinzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, ai titoli di studio conseguiti in uno Stato parte della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e resa esecutiva, in Italia, con legge 11 luglio 2002, n. 148 è riconosciuto, ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici e con esclusione dei

concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il medesimo valore del titolo di studio conseguito in Italia, salvo che a ciò ostino gravi motivi legati al rischio di una violazione della Convenzione medesima. I candidati che presentano domanda di ammissione al concorso dichiarando di essere in possesso un titolo di studio conseguito in uno Stato parte della Convenzione sono ammessi a partecipare con riserva e, qualora risultino vincitori, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni dalla medesima. Entro i successivi sessanta giorni, ove rilevi l'esistenza dei gravi motivi ostativi di cui al primo periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può negare il riconoscimento, acquisito il parere del Ministero dell'università e della ricerca e nel contraddittorio con l'interessato. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, il riconoscimento si intende accordato.";

2) al comma 3.1, le parole: "e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo," sono sostituite dalle seguenti: "al riconoscimento del titolo di studio provvede";

3) al comma 3.2, le parole: ", anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego" sono soppresse.

3. 49. Mauri, Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Fossi, Laus.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera f), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, ove si tratti del titolo di studio di una professione regolamentata, del Ministro vigilante della professione di riferimento.

3. 50. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera f), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: conseguito all'estero aggiungere le seguenti: , compatibile con i titoli richiesti al concorso pubblico,.

3. 51. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera f), capoverso, secondo periodo dopo la parola: riserva aggiungere le seguenti parole: e, qualora risultino vincitori, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni dalla medesima. Entro i successivi sessanta giorni, ove rilevi l'esistenza dei gravi motivi ostativi, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può negare il riconoscimento, acquisito il parere del Ministero dell'università e della ricerca e nel contraddittorio con l'interessato. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, il riconoscimento si intende accordato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.

3. 52. Mauri, Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Fossi, Laus.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

1. I cittadini di Stati extracomunitari nati in Italia e coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.».

3. 53. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 43, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con riferimento al Comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, il solo dato associativo.».

* **3. 54.** Tenerini.

* **3. 55.** Amorese.

* **3. 56.** Miele, Sasso, Latini, Loizzo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 52, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-*quater*. Ai fini di accrescere con tempestività l'azione delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento agli obiettivi del PNRR, per gli anni 2025-2026-2027 l'accesso all'area dell'elevate professionalità di cui al secondo periodo del comma 1-bis, avviene in deroga, prioritariamente, tramite selezioni riservate al personale interno, con procedure semplificate tenendo conto delle competenze, dei titoli e delle professionalità acquisite.».

3. 57. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 55-septies, comma 2-bis:

1) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità nello stesso ambito territoriale fino alla permanenza nelle suddette liste e per i quali non trovano applicazione le limitazioni per età anagrafica previste dalle convenzioni, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147»;

2) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all'ambito territoriale di svolgimento di tale attività».

3. 58. Montaruli.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Sopprimere il comma 2.

3. 59. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e delle Regioni,.

3. 60. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello, Pretto, Loizzo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: proveniente da altre amministrazioni aggiungere le seguenti: compresi gli enti pubblici economici.

3. 61. Zinzi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In deroga anche a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, al personale proveniente da altre amministrazioni già comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella versione antecedente alla modifica di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, fermi restando il limite percentuale delle facoltà assunzionali e i requisiti minimi temporali di servizio in posizione di comando individuati ai sensi della predetta modifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

3. 62. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine i seguenti commi:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della Giustizia provvederà a elaborare specifico piano di fabbisogno attraverso l'utilizzo delle capacità assunzionali 2025-2027. Per lo stesso fine è autorizzata la spesa, di 409.060.914 euro a decorrere dall'anno 2027. Nelle more della stabilizzazione, i contratti sono prorogati alla data del 30 giugno 2028.

3-ter. Al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "complessive 12000 unità per l'area dei funzionari e degli assistenti".

3. 63. Carmina, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica quanto previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni. Ogni diversa disposizione, limitatamente ai componenti di detti organi, si intende abrogata, ovunque ricorrente.

3. 64. Del Barba.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 3.1), recanti l'estensione

a tre anni della durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale relativi agli enti locali, si applicano alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle graduatorie approvate dai medesimi enti a decorrere dal 15 marzo 2022.

3. 65. Scotto, Laus.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1) non si applicano ai concorsi banditi dalle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.

3. 66. Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.

3. 67. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Trattenimento in servizio dei magistrati fino al settantaduesimo anno di età)

1. Allo scopo di fronteggiare la carenza di organico dei magistrati in servizio e rispettare gli obiettivi del PNRR in materia di giustizia, per la riduzione dell'arretrato, nonché per accelerare e definire tutti i processi in essere, al personale delle magistrature è riconosciuto, a domanda, il diritto di permanere in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età.

2. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinarie vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

3. 01. Zinzi, Cavandoli, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Città metropolitane, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

* **3. 02.** Zaratti, Mari.

* **3. 03.** Ruffino, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

** **3. 04.** Bonafe', Scotto, Roggiani.

** **3. 05.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli degli enti locali è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

* **3.06.** Roggiani.

* **3.07.** Castiglione.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma si applicano altresì al direttore sociosanitario, ove previsto dalle leggi regionali.».

3.08. Pretto, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Comandi e distacchi di personale)

1. Il comma 1-*quiquies* dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

* **3.09.** Zaratti, Mari.

* **3.010.** Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 4.

Sopprimere il comma 1.

*** 4. 1.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*** 4. 2.** Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.

4. 3. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrazione, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è differita al 31 dicembre 2025.

4. 4. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.

4. 5. Casu, Bonafe', Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità ai fini della valutazione della esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni."

4. 6. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-ter. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, dopo il comma 4- octies è inserito il seguente: «4-novies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4- quater, possono rivolgersi alle agenzie per il lavoro iscritte all'albo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per le attività di progettazione, gestione ed esecuzione delle procedure».

* **4. 7.** Tenerini.

* **4. 8.** Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 36, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, le parole: «Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per attività che richiedono l'esercizio di funzioni pubbliche aventi rilevanza giuridica esterna.»

4. 9. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «*4-bis.* La quota di riserva di cui al comma 4 non si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente e educativo. A parità di titoli e di merito, nei concorsi di cui al primo periodo

del comma 4, costituisce titolo di preferenza l'avere concluso senza demerito il servizio civile universale di cui al presente decreto legislativo».

* **4. 10.** Cangiano, Mollicone.

* **4. 11.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di semplificare l'attuazione negli Enti e armonizzare gli effetti del presente comma con quanto previsto all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro il 30 maggio 2025, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono autorizzati ad integrare le corrispondenti risorse tramite fondi, anche di natura negoziale ed accessoria, del proprio bilancio. In considerazione della platea da valorizzare, la priorità va alle selezioni già completate a tale data, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n.75.

** **4. 12.** Soumahoro.

** **4. 13.** Mari, Zaratti.

** **4. 14.** Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.»

7-ter. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.»

* 4. 15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

* 4. 16. Gribaudo.

* 4. 17. Mari, Zaratti.

* 4. 18. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

* 4. 19. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Toni Ricciardi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in accordo con il Ministero Vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali per riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali un'indennità emergenziale.

7-ter. L'aumento di cui al precedente comma non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali ai sensi della normativa vigente e con modalità e criteri stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di

settore. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.

4. 20. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalla seguenti: "1° gennaio 2026".

7-ter. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e a valere dei propri bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per Oneri Specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.

4. 21. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Toni Ricciardi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalla seguenti: "1° gennaio 2026".

4. 22. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218

e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 a valere sui propri bilanci, con i medesimi criteri e valori previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. 23. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di sostenere la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di pubblico impiego e favorire una progressiva armonizzazione del rapporto tra personale dirigenziale e personale in servizio nei comparti della Pubblica Amministrazione, le istituzioni universitarie statali di ogni fascia dimensionale, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, possono utilizzare, ad invarianza di spesa, le risorse derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre

2021 n. 234 per incrementare, nei limiti del 50% del personale dirigenziale di ruolo alla data del 31 dicembre 2024, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro, in proporzione al personale dirigenziale aggiuntivo, in deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

4. 24. Rizzetto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati le università effettuano su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno un anno di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico omnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto.

4. 25. Grippo, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel triennio 2025-2027 il personale delle università in servizio al 31 dicembre 2024 che abbia svolto per almeno tre anni negli ultimi otto attività tramite assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 o con contratto a tempo determinato può accedere alle procedure concorsuali previste ai sensi dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e finalizzate all'assunzione di tecnologi a tempo indeterminato. Con successivo decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto un piano straordinario di stabilizzazione del personale individuato ai sensi del presente comma.

4. 26. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 27. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è aggiunto il seguente: «591-bis. Le disposizioni normative del precedente comma sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli Enti destinano alle stabilizzazioni il 50% del risparmio assunzionale accertato nell'anno

precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*** 4. 28.** Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

*** 4. 29.** Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4 quinquies, è aggiunto il seguente: "4-quinquies.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio."

4. 30. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo di 120 milioni a partire dal 2026.

7-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 7-bis alla data del 31 dicembre 2024.

7-quinques. Gli enti impiegano il 50% delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre

2016, n. 218 e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. 31. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 309 e 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro il 30 maggio 2025, gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono autorizzati ad integrare le corrispondenti risorse tramite fondi, anche di natura negoziale ed accessoria, del proprio bilancio, con priorità alle selezioni già completate, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. 32. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027.

4. 33. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci, Aiello.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e a valere dei propri

bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per Oneri Specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.

4. 34. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I contratti di cui agli articoli 22-bis, 22-ter, 22-quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal comma 1, sono riservati, nella misura del 30 per cento, di soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano stati titolari di contratti e borse di tutoring, di collaborazione per la terza missione, di insegnamento o assegni di ricerca.

IRRIFERIBILE

4. 35. Grippo, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli esiti delle selezioni interne disposte da normative contrattuali svolte nel corso degli anni 2024 e 2025 negli enti pubblici di ricerca inseriti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 vengono utilizzati fino al 31 dicembre 2027.

4. 37. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del presidente del consiglio del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello stato.

4. 38. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

7-ter. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

4. 39. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2025 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

4. 40. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente

7-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, a tali soggetti non si applica l'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75 del 2017.

4. 41. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 825, la lettera b) è soppressa.

4. 42. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) del comma 825 è soppressa;
- b) i commi 826 e 827 sono soppressi.

4. 43. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200

milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

4. 44. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPEL,

dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

4. 45. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 8, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: e il superamento del precariato storico.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di superare il precariato storico nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e garantire un regolare avvio dell'anno accademico 2025/26, per il personale docente a tempo determinato che alla scadenza del contratto e comunque alla data del 31 ottobre 2025 sia in possesso dei sottoelencati requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 novembre 2025, mediante una procedura di

stabilizzazione straordinaria, ad opera delle istituzioni. Il personale di cui sopra dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) aver maturato, alla data del 31 ottobre 2025, almeno 5 anni accademici negli ultimi otto anni, di cui almeno tre, anche non continuativi, prestati presso l'istituzione che procede all'assunzione;

b) essere stato reclutato con procedure selettive pubbliche (graduatorie di istituto), anche espletate presso istituzioni diverse da quella che procede all'assunzione.

8-ter. La valutazione positiva del servizio prestato, di cui al comma 8-bis, si intende subordinata al superamento di apposita prova orale, basata su una lezione simulata volta a verificare il possesso e il corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente, delle conoscenze e competenze didattiche finalizzate all'insegnamento della propria disciplina.

4. 46. Congedo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, al fine di consentire la mobilità intercompartimentale del personale scolastico sono abolite le limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 133, della legge 13

luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. 47. De Corato, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1-bis, commi 1 e ovunque ricorre, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono soppresse.

*** 4. 48. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.**

*** 4. 49. Amorese.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate sino al 31 dicembre 2027, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. 50. Casu, Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 9 sostituire le parole: nell'anno 2024 e nell'anno 2025 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2027.

4. 51. Casu, Bonafe', Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 9 sostituire le parole: nell'anno 2024 e nell'anno 2025 con le seguenti: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine.

4. 52. Casu, Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 9, dopo le parole: anno 2025 aggiungere le seguenti: o comunque in corso di validità all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. 53. Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri, Casu.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 9, dopo le parole: anno 2025 aggiungere le seguenti: , nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine,.

4. 54. Casu, Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 9, dopo le parole: anno 2025 aggiungere le seguenti: nonché per quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,.

- * **4. 55.** Ruffino, D'Alessio.
- * **4. 56.** Roggiani.
- * **4. 57.** Castiglione.
- * **4. 58.** Zaratti, Mari.
- * **4. 59.** Bonafe', Scotto, Roggiani.
- * **4. 60.** Alifano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per il triennio 2025-2027, l'ente parco nazionale Gran Paradiso è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 4 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 1 funzionario e 3 assistenti, nonché 9 assistenti del personale di sorveglianza.

9-ter. Per le finalità di cui al comma *9-bis*, la dotazione del Parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dal articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, rimane fissato in 88 unità di personale, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013. Il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2025-2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *9-ter*, pari a euro 11.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché a euro 489.252,74 per l'anno 2025 e a euro 587.103,29 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'ente parco nazionale Gran Paradiso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 61. Giglio Vigna, Giaccone, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Presso le istituzioni statali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, è istituita la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, scelto tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, pari a euro 731.333 per l'anno 2025 ed euro 4.388.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno finanziario 2025, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4. 62. Tassinari, Battilocchio.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per l'elaborazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli banditi dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze acquisite, il merito sportivo è riconosciuto tra le categorie dei titoli valutabili, esclusivamente in caso di conseguimento di una medaglia olimpica o di vittoria di un campionato mondiale, individuale o a squadre. Per la definizione del valore dei punteggi, si applicano i seguenti criteri:

a) per la medaglia d'oro olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, ad un master universitario di primo livello;

b) per la medaglia d'argento olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, ad una pubblicazione scientifica;

c) per la medaglia di bronzo olimpica nonché per la vittoria in un campionato mondiale è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo

concorso, a uno stato di servizio qualificato ottimo.

9-ter. Il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, ad apportare le modifiche necessarie per adeguare le norme vigenti alle disposizioni del comma 9-bis.

4. 63. Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, sfruttare al meglio e nel modo corretto l'implementazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e migliorare la qualità dei servizi a imprese e cittadini, nonché la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'esperto in comunicazione digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'area unificata denominata comunicazione stampa e servizi al cittadino (CCS), in cui l'esperto in comunicazione digitale, il giornalista pubblico e il comunicatore

pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

9-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **4. 64.** Tenerini.

* **4. 65.** Mollicone, Amorese.

* **4. 66.** Casu.

* **4. 67.** Iaria.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle procedure concorsuali di cui al primo periodo non trovano applicazione i

commi 938 e 939 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

9-ter. Al fine di assicurare il ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali di cui al comma 9-bis, bandite dal Ministero dell'università e della ricerca, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. 68. Tassinari, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dai seguenti:

«9. Ai contratti di ricerca si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre, n. 218.

9-bis. Per l'attuazione del comma 9 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni a decorrere dal 2025».

9-ter. Per far fronte agli oneri del comma 9-bis, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei

sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

4. 69. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.

9-ter Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.

4. 70. Casu, Bonafe', Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La durata del periodo di prova non può in ogni caso essere superiore a tre mesi».

9-ter. Con regolamento adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modificazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma *9-bis* del presente articolo.

4. 71. Bordonali, Iezzi, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In coda alla graduatoria dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono inseriti i soggetti individuati ai sensi del presente comma. Al fine di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura comparativa per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al secondo periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, che hanno svolto le relative funzioni per almeno tre anni ai sensi dell'articolo 420, comma *7-bis*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definiti le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione e del

merito 12 giugno 2024, n. 109, e in una prova orale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al secondo periodo determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti.

* **4. 74.** Mollicone, Cangiano.

* **4. 75.** Loizzo, Sasso, Latini, Miele.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. In considerazione della necessità di procedere ad un ampliamento delle competenze della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge»;

b) al comma 3, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 4, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore

per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo. In sede di prima applicazione, il personale in servizio al 1° gennaio 2026 viene reinquadrato, con pari decorrenza, nel ruolo della carriera direttiva, operativa ed esecutiva con due livelli stipendiali superiori allo stipendio percepito al 31 dicembre 2025»;

c) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «la qualifica di direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «e di segretario generale» e dopo la parola:«settimo» sono aggiunte le seguenti:) «e ottavo»;

d) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nei limiti del quindici per cento dei posti previsti dalla pianta organica. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali».

4. 76. Bagnai, Giaccone, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, approvate nel corso del biennio 2020-2021 hanno scadenza al 31 dicembre 2025.

4. 77. Ciocchetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. In relazione alla procedura concorsuale per l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, per la quale l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato abilitanti sono tuttora definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, nelle more della riforma dell'esame abilitante alla professione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*quinqies*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in coerenza

con gli obiettivi della Riforma 1.6 - Missione 4 - Componente 1 del PNRR, il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2025.

4. 78. La Salandra.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 31-*bis* del decreto -legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.

1-*ter*. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo

determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030».

b) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1,1-*bis* e 1-*ter*».

4. 79. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria di mobilità obbligatoria temporanea per complessivi 26 funzionari di terza area, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 2 del decreto legge 21 settembre

2019 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

4. 80. Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole: «gli invalidi» sono aggiunte le seguenti: «di guerra e»;

b) alla lettera c), premettere le seguenti parole: «gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra».

4. 82. Montaruli, Gardini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, approvata con Determinazione Direttoriale n. 270941/RU del 22 maggio 2023, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

4. 83. Varchi.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2024-2025 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al budget assunzionale delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

4. 84. Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali i cui bilanci degli anni dal 2019 al 2023 dimostrano una situazione di complessivo utile e hanno ricevuto parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per il potenziamento del proprio organico e per il miglioramento della propria capacità di risposta sanitaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Tali assunzioni sono consentite nel limite di una spesa annua determinata in misura pari al sessanta per cento del valore dell'utile medio del predetto quinquennio 2019 - 2023.

4. 85. La Salandra.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, a decorrere dall'anno 2026, previa adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. 86. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

4. 87. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma::

9-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni nonché a seguito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le amministrazioni competenti prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 5 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.

4. 88. Ruffino, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa e fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4-bis della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Le domande di iscrizione ai predetti elenchi dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025.

4. 89. Vietri.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «In presenza di più soggetti interessati all'assunzione», ovunque ricorrano, sono soppresse.

4. 90. Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «anche con contratto di somministrazione»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «contratto di lavoro flessibile» sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro.».

4. 91. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante

la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.

4. 92. Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. 93. Casu, Bonafe', Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «unioni di comuni» sono inserite le seguenti: «oltre alle province».

4. 94. Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. 95. Casu, Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I commi 3 e 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono abrogati.

*** 4. 96.** Boschi.

*** 4. 97.** Caparvi, Giaccone, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "in presenza di più soggetti interessati all'assunzione" sono soppresse.

**** 4. 98.** Castiglione.

**** 4. 99.** Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.

4. 100. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le

graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione".

4. 101. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse.

4. 102. Casu, Bonafe', Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 01. Sarracino, Scotto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 02. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 135, le parole da: « 2.600 unità nell'area dei funzionari» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di

cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 145.570.519 euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 491.141.038 euro a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. 03. Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 135 le parole da: « 2.600 unità nell'area dei funzionari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

« 135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in

servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

* **4.04.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **4.05.** Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Assunzioni mediatori in materia di giustizia riparativa)

1. Al fine di procedere alla piena attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché del decreto ministeriale 9 giugno 2023 in materia di formazione mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e del decreto ministeriale 9 giugno 2023, in materia di istituzione elenco mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, da destinare all'assunzione di 100 mediatori esperti in materia di giustizia riparativa, da collocare presso ciascuna sede di corte d'appello. Le risorse stanziare sono destinate, altresì, alla copertura dei costi a carico dei comuni in ordine al concorso delle spese per il sostegno dei programmi di giustizia riparativa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

* **4.06.** Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma,

Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni in materia di assunzioni)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, alinea e lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è soppresso.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2025, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4.07. Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, alinea e lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è soppresso.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

* **4.08.** Scotto, Sarracino.

* **4.09.** Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di reclutamento)

1. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, a utilizzare fino al 31 dicembre 2025 la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 11 posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente sanitario biologo il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami* n. 5 del 17 gennaio 2020.

4. 010. Ciocchetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Misure urgenti per favorire la prosecuzione delle attività di ricerca biomedica nell'ambito della salute pubblica)

1. Al fine di tutelare la continuità e la competitività della ricerca pubblica biomedica italiana, nonché il progresso scientifico volto alla tutela della salute collettiva, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

4. 011. Magi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis .

(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato)

1. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole:«contratto di lavoro flessibile:» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro,».

4. 012. Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis .

1. Al fine di accompagnare, supportare e stimolare il processo di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per consentire, nell'interesse collettivo e sociale dell'economia, delle imprese e dei lavoratori, un più rapido aggiornamento e ammodernamento delle regole economiche e normative contrattuali, nonché con lo scopo di contrastare eventuali fenomeni di peggioramento delle condizioni complessive dei lavoratori o di *dumping* contrattuale, qualora siano decorsi ventiquattro mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di cui al presente comma in difetto di rinnovo o di accordi per la proroga delle intese scadute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite del tavolo tecnico di settore di cui al comma 2, convoca le parti per favorire una intesa.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono istituiti specifici tavoli tecnici di settore per osservare le dinamiche negoziali e favorire i processi di sviluppo, le regole di funzionamento,

la dotazione organica e strumentale ad invarianza finanziaria e senza impatti sul bilancio dello Stato. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che, nell'esercizio delle proprie attività e funzioni, i tavoli tecnici possono avvalersi delle strutture tecniche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con scopi consultivi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. 013. Rizzetto.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis .

(Turn over *dinamico*)

1. Al secondo periodo del comma 5-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «,per il triennio 2022-2024,» sono soppresse.

* **4. 014.** Zaratti, Mari.

* **4. 015.** Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis .

(Turn over dinamico)

- Al secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2022-2024» sono aggiunte le seguenti: «e per il triennio 2025-2027».

4. 016. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dei flussi migratori aggiungere le seguenti: e del rilascio della cittadinanza italiana.

5. 1. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 200 unità con le seguenti: 1.000 unità;

b) al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto;

c) al comma 4, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato con le seguenti: i bandi possono prevedere la valorizzazione mediante punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere

dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

* 5. 2. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

* 5. 3. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità di intervento nella conclusione di pratiche ancora non ultimate.

5. 4. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza il.

5. 5. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali» sono inserite le seguenti: «concretamente impegnato in attività connesse al PNRR».

* 5. 6. Gribaudo.

- * 5. 7. Boschi.
- * 5. 8. Tassinari.
- * 5. 9. Tenerini.
- * 5. 10. Milani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno *con le seguenti:* i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza professionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio.

- ** 5. 11. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
- ** 5. 12. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
- ** 5. 13. Boschi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la valorizzazione, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, dei candidati che abbiano prestato la loro attività, ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

- 5. 14. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo un'adeguata valutazione della professionalità maturata, attraverso il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo sulla base dell'anzianità maturata.

- 5. 15. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: valorizzando l'esperienza pregressa con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo sulla base dell'anzianità maturata.

5. 16. Rizzetto.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Al fine di ottemperare al reclutamento obbligatorio di personale non dirigenziale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate all'assunzione di suddetto personale mediante:

a) scorrimento delle graduatorie d'idonei di concorsi pubblici a tempo indeterminato riservati ex legge 12 marzo 1999, n. 68 e 23 novembre 1998, n. 407;

b) procedure di mobilità relative a personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, appartenente a categorie protette ex legge 12 marzo 1999, n. 68, in deroga al limite dell'uno per cento della quota d'obbligo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 17. Battilocchio, Tenerini.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'Interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei

cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e per il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

3. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al D.P.R. del 2 agosto 2010, n. 150.

5. 01. Serracchiani, Barbagallo, Provenzano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute)

1. Al fine di far fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal contrasto alle liste d'attesa e di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, assicurare l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 18 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari con incarico corrispondente alla struttura complessa, 37 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici e lo scorrimento di vigenti graduatorie, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente.

2. Per far fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195 è incrementato di 10 unità.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.075.491,81 per l'anno 2025 ed euro 13.900.983,61 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Per le finalità di cui al comma 2, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di euro 1.508.342 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 03. Lancellotta.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Anche al fine di contrastare il ricorso agli appalti di servizio ad alta intensità di lavoro in frode alla normativa sulla somministrazione di lavoro, i costi per i servizi di assessment, orientamento, formazione e somministrazione di personale, erogati alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dalle agenzie per il lavoro iscritte all'albo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono

sottoposti ai limiti previsti in materia di spesa per l'acquisto di servizi.

5. 04. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Sino al 31 dicembre 2027, per i servizi di somministrazione di personale delle professioni sanitarie trova applicazione il regime di esenzione IVA.

5. 05. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma

1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2023, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

6. 1. Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al Concorso interno per l'accesso alla qualifica del Ruolo degli Ispettori Antincendi, la durata del corso, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.

6. 2. Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-quater. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. 3. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2023, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

4-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 547.700 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione" del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2025.

6. 4. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione "Soccorso Civile", è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.

4-ter. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **4-bis**, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. 5. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale,» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;

b) dopo le parole: «Polizia di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della promozione e valorizzazione delle proprie attività»;

c) le parole: «Protezione civile e servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile».

6. 6. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98:

1) le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2025.»;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2025 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6. 7. Scotto, Bonafe'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, il Ministero della Difesa, la Corte dei conti, la Regione Lazio e le relative Aziende sanitarie, la Croce Rossa Italiana e le amministrazioni pubbliche che fruiscono dei servizi resi dall'ente sanitario di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, provvedono a fornire, anche sulla base delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo e fino a complessive 120 unità, personale in regime di distacco o altri istituti similari. Con specifico accordo interistituzionale stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascuna delle istituzioni di cui al precedente periodo viene determinata l'entità del personale a proprio carico.

6. 8. Lucaselli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dagli incendi boschivi, possono partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali o lauree universitarie equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.

6. 9. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana e animale e di tutela dei beni e dell'ambiente, anche in relazione alle criticità connesse ai maggiori rischi determinati dai cambiamenti climatici e dagli incendi boschivi, possono partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di cui all'articolo

143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche i cittadini in possesso di laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali o lauree universitarie equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.

6. 10. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2023, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

6. 11. Candiani, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al Concorso interno per l'accesso alla qualifica del Ruolo degli Ispettori Antincendi, la durata del corso, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.

6. 12. Candiani, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».

6. 13. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a

norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99, le parole: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 6. 01.** Scotto, Bonafe'.

*** 6. 02.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99, le parole: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.03. Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, numero 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

* **6.04.** Scotto, Bonafe'.

* **6.05.** Mari, Zaratti.

*** 6. 06.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di personale non operativo in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al personale non operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferma restando la verifica di compatibilità dei requisiti di accesso al rapporto di pubblico impiego, delle mansioni espletate con i requisiti richiesti e con le mansioni da espletare nell'amministrazione di destinazione, si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche ai fini del passaggio in amministrazioni nelle quali il rapporto di impiego è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. 07. Candiani, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della regione Sicilia)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata, entro il 30 giugno 2025, ai comuni delle isole minori della regione Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 08. Morfino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità)

1. L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici, di cui all'articolo 3 comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 5 febbraio 2025, n. 20, con procedura selettiva per titoli e prova orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla predetta data, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

*** 6.010.** Morgante.

*** 6.011.** Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di rispondere in maniera rapida ed efficace alla grave carenza di forza effettiva nella Polizia di Stato, è disposto, in deroga al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo scorrimento integrale delle graduatorie dei concorsi per allievi agenti della Polizia di Stato e la proroga della validità delle stesse sino a copertura totale della dotazione organica prevista dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025-2027).

6.012. Casu.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)

1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I Comuni che, ai sensi del comma 1, sono obbligati alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo anche in gestione associata con altri Comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina in gestione associata può essere utilizzata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.

6. 013. Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale del comparto sanità operante nelle aziende ospedaliero - universitarie)

1. Le aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono tenute ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro

del Comparto Sanità al personale non dirigenziale del Comparto Sanità già assunto e/o stabilizzato o in corso di assunzione e/o di stabilizzazione. È fatto inoltre divieto alle aziende ospedaliero - universitarie di assumere personale sanitario o sociosanitario con compiti esclusivamente assistenziali.

6. 014. Vietri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o di altre pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: nonché degli enti pubblici economici.

7. 1. Zinzi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

può provvedersi anche ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo.

7.2. Malagola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di incrementare le risorse assegnate a FORMEZ PA - Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., nonché di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla misura MIC3, Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, all'articolo 4, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le parole: «e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027»

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

7.3. Caramanna.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, dopo le parole: della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *aggiungere le seguenti:* dopo le parole: «gestione corrente» sono inserite le seguenti: «,la manutenzione» e.

7.4. Malagola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, dopo la parola: sociali, aggiungere la seguente: ambientali,

7.5. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, dopo le parole: di prevenzione sociale del fenomeno aggiungere le seguenti: e delle cause

7.6. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «conseguimento del titolo di laurea triennale» sono inserite le seguenti: «L-19 (ex classe 18)»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale;

c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «indice l'elezione dei presidenti degli albi» sono sostituite dalle seguenti: «indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge»;

d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2024,

n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18.»

7. 01. Patriarca, Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Utilizzo delle economie Unità Capitalizzabili Scolastiche per l'attività di orientamento - Vincoli e condizioni)

1. Le Fondazioni ITS Academy accreditate ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99 possono destinare le eventuali economie derivanti dall'applicazione delle Unità Capitalizzabili Scolastiche (UCS) agli allievi formati, di cui al Decreto Direttoriale MIUR 28 novembre 2017, n. 934, alla realizzazione di attività di informazione, promozione e orientamento finalizzate a sostenere l'attuazione dei percorsi sperimentali di cui al presente decreto, nel rispetto dei seguenti vincoli:

a) le attività non devono ridurre il monte ore obbligatorio minimo dei percorsi formativi (1.800 ore/anno), come previsto dall'Allegato 1 del PNRR - Missione 4;

b) le risorse non possono essere destinate a spese generali delle Fondazioni, ivi inclusi stipendi, utenze o costi di gestione ordinaria;

c) le iniziative devono essere coerenti con la programmazione triennale regionale e approvate dagli Uffici Scolastici Regionali.

2. Le economie di cui al comma 1 possono essere utilizzate esclusivamente per:

a) l'organizzazione di *open day* ed altre attività di promozione presso le scuole secondarie di primo grado;

b) la realizzazione di piattaforme digitali e di contenuti per l'orientamento integrate con il Sistema Informativo del MIUR;

c) la formazione e l'aggiornamento di docenti ed orientatori, con priorità per le aree interne e le zone a rischio di dispersione scolastica;

d) seminari informativi ed interventi di orientamento in uscita dei diplomati ITS finalizzati all'inserimento nella Pubblica Amministrazione.

3. Le Fondazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un rendiconto dettagliato delle economie utilizzate, con specifica delle voci di spesa. È fatto divieto di cumulo delle risorse UCS con finanziamenti PNRR per le medesime attività. Le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre del successivo esercizio sono riversate al Fondo Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

4. L'approvazione dei piani di utilizzo delle economie è subordinata al parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni e alla verifica di congruità da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso la piattaforma SIDI.

7. 02. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Sasso, Latini, Miele, Loizzo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Norme per lo spettacolo dal vivo)

1. Al fine di promuovere e sostenere lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura, elemento di coesione e di identità nazionale e strumento di diffusione della conoscenza, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo e al fine di riconoscere il valore formativo ed educativo dello stesso, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, le erogazioni a titolo di contributi effettuate in favore degli organismi di spettacolo, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, non sono soggette alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. 03. Mollicone, Amorese.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Ulteriori misure per la competitività dello spettacolo dal vivo)

1. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, è definita la misura dell'indennità, spettante ai componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

2. L'indennità di cui al comma 1, in ragione della complessità dell'attività svolta, è comprensiva del rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni della Commissione e per l'attività di verifica presso gli organismi, ivi compresa la visione di spettacoli. La spesa per l'indennità di cui al primo periodo non può in ogni caso superare l'importo complessivo di euro 300.000 annui.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

7.04. Mollicone, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica di cui all'articolo 19-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15)

1. Al fine di rispondere alla necessità di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché il compiuto espletamento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente è incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027, da una unità di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonché in ragione delle specifiche esperienze maturate in materia di politiche a favore delle persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 181.703 per l'anno 2025 ed in euro 311.491 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede quanto a

euro 181.703 , per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a euro 311.491 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.05. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "con popolazione superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a condizione che tale soglia sia stata raggiunta a seguito di fusione tra due o più comuni".

8.1. Del Barba.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 186, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "superiore a 100.000 abitanti" sono sostituite con le seguenti: "superiore a 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia".

* **8. 2.** De Monte.

* **8. 3.** Peluffo, De Luca.

* **8. 4.** Roggiani.

* **8. 5.** Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera *d*) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "con popolazione superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".

** **8. 6.** Zaratti, Mari.

** **8. 7.** Gribaudo.

** **8. 8.** Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, dopo le parole: "nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016" aggiungere le seguenti: "e nei comuni rientranti nel perimetro della caldera dei campi flegrei".

8. 9. Zaratti, Mari, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e della logistica, la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, promuovendo lo sviluppo di attività di coesione sociale, all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.»

sono sostituite dalle seguenti: «e gli impatti socio-economici ed ambientali della valorizzazione, e indica gli strumenti, anche di partenariato pubblico-privato, e le tempistiche di realizzazione del progetto, nonché le risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle richieste effettuate a decorrere dal 1° giugno 2025 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2026».

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 10. Giorgianni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi

soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296."

8. 11. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo le graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 dagli enti locali, unioni di comuni, comunità montane e province ricompresi nei territori del cratere sismico del 2016, che rimangono vigenti per un termine complessivo di quattro anni dalla data di approvazione».

b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la deroga temporanea di cui al periodo precedente per le finalità connesse alla ricostruzione post-sismica".

8. 12. Curti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<2-bis. Nei limiti dei piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la maggiore spesa a regime di personale conseguente ai rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

8. 13. Frassini, Comaroli, Giaccone, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività

di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNNR, all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole "per la durata massima di 36 mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

8. 14. Marino.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le seguenti: "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

* **8. 15.** Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

* **8. 16.** Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

* **8. 17.** Boschi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 la lettera *c*) è soppressa.

**** 8. 18.** Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

**** 8. 19.** Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

**** 8. 20.** Boschi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 il comma 108 è abrogato.

8. 21. Mazzetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

8. 22. Zinzi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi i trattamenti economici erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e

non si fa luogo al recupero delle somme già erogate.

8. 23. Patriarca, Rubano, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **8. 24.** Steger, Gebhard, Schullian.

* **8. 25.** Cattoi, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis. (*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

8. 26. Ferrari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, dopo le parole: personale di ruolo *aggiungere le seguenti:* e personale proveniente da società a partecipazione pubblica

8. 27. Cangiano, Cerreto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e per conseguire le opportune economie di spesa, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

b) l'articolo 6-ter, del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, l'articolo 9-bis, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;

c) l'articolo 7-ter, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

d) l'articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

e) l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

f) l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e l'articolo 8, comma 15, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

g) l'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

h) l'articolo 1, commi 34 e 35, della legge 30 dicembre legge 2023, n. 213;

i) l'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre legge 2023, n. 213;

l) l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

m) l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

n) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

8.28. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

b) al comma 2, le parole «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

8. 29. Varchi, Sbardella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al primo periodo, dopo la parola: "Per" sono aggiunte le seguenti: "le regioni" e, all'ultimo periodo, dopo le parole: "accessori del personale" sono aggiunte le seguenti: "dall'ultimo periodo del comma 1.,

8. 30. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis: All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74 dopo le parole "le province, i comuni"

sono aggiunte le seguenti: ", le unioni di comuni".

8. 31. Malavasi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate delle Province è autorizzata l'assunzione di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **8. 32.** Roggiani.

* **8. 33.** Castiglione.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma *7-bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «Limitatamente all'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026».

8. 34. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 536 è abrogato.

* **8. 35.** Zaratti, Mari.

* **8. 36.** Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 5

8. 37. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 5, dopo le parole: 6 agosto 2021 n.113 aggiungere le seguenti: , nonché il personale in servizio presso le strutture commissariali per il dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 50, comma *17-bis*, del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 le parole:" ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:" dodici mesi".

8. 38. Romano, Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 5, dopo le parole: nella qualifica ricoperta *aggiungere le seguenti:* nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica.

8. 39. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché nei comuni di frontiera e costieri oggetto di afflusso di immigrati, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art.

35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5-ter. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

8. 40. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e non disperdere le professionalità e competenze acquisite, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) procedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili in organico e in coerenza con

i propri piani triennali dei fabbisogni, all'inquadramento a tempo indeterminato, nella medesima qualifica posseduta, del personale dipendente, dirigente e non dirigente, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge presso l'amministrazione precedente;
- b) abbia maturato, presso l'Amministrazione precedente, 18 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;
- c) sia risultato idoneo a seguito di procedure selettive pubbliche sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

5-ter Le stabilizzazioni di cui al comma 5-bis non costituiscono nuove assunzioni.

8. 41. Varchi, Sbardella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente:

"287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Autonoma della Sardegna,

nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale all'interno del PIAO, è autorizzata a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n.114, ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1 commi 557-557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in relazione alle assunzioni di personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per il quale sia prevista l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, purché a valere in via esclusiva sulle risorse del bilancio della Regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.".

* **8. 42.** Lai.

* **8. 43.** Lampis.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente:

«287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e l'Agencia

regionale Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi PIAO, sono autorizzati a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato".

8. 44. Lai.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, per il recupero e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nelle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), possono procedere, entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge con contratti a

tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) abbia maturato, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, 12 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;

c) sia risultato idoneo a seguito di procedure concorsuali sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

8. 46. Varchi, Sbardella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, il personale amministrativo non dirigenziale in servizio da almeno 12 mesi, che ne faccia istanza, purché sia risultato idoneo, in relazione alle medesime attività svolte, a procedure concorsuali a tempo indeterminato, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. 47. Varchi, Sbardella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "amministrazioni centrali dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle attività tecnico-specialistiche oggetto delle convenzioni di cui al precedente periodo, si applica una percentuale delle spese generali determinata dal rapporto tra costi indiretti e costi diretti afferenti alle attività svolte, prendendo a riferimento l'ultimo bilancio societario approvato."

8. 48. Volpi, Palombi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2026».

8. 49. Iacono, Ghio, Pandolfo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

8. 50. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 162 è aggiunto il seguente:

"162-bis. Per gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la disposizione di cui al comma 162 opera a decorrere dal 1 gennaio 2028, salvo uscita anticipata dai percorsi di risanamento."

8. 51. Ziello, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 250, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ivi compresi gli enti di governo d'ambito, individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previo nulla osta da parte delle amministrazioni di riferimento, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero."

8. 52. Volpi, Palombi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 162 è aggiunto il seguente:

"162-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 162 gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".

8. 53. Bordonali, Giaccone, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La quota unitaria media pro-capite di 6.000,00 euro come individuata ai sensi del d.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 ai fini della quantificazione della dotazione finanziaria del Fondo Risorse Decentrate, di cui all'art. 49 del CNL Funzioni Centrali, deve intendersi riferita a tutto il personale non dirigenziale a qualunque titolo in servizio presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Alla copertura finanziaria degli

oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi € 1.401.564,00 per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede con risorse proprie di bilancio derivanti da una quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile.

8. 55. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. 57. Zinzi, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Sopprimere il comma 7.

8. 58. Alfonso Colucci, Carmina, Alifano, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al precedente periodo deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7-bis. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia

e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 7.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. 59. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. 60. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli anni 2025-26, la spesa di personale degli enti locali per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024 e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo dei successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione.

* **8. 61.** Roggiani.

* **8. 62.** Castiglione.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai procedimenti giurisdizionali pendenti, nonché a quelli

non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

8. 63. Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 8.

8. 64. Penza, Auriemma.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 dicembre 2024, n 208, quota parte delle risorse di cui al periodo precedente, sono finalizzate a potenziare l'offerta culturale attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.

8. 65. Orrico, Amato, Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143:

1. alla lettera a), le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
2. alla lettera b), le parole: "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro tredici mesi";
3. alla lettera c), le parole: "entro quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
4. alla lettera d), le parole: "entro venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventitré mesi";
5. il seguente periodo: "Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi." è soppresso;
6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuata

l'aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2025.";

b) al comma 148-bis, il seguente periodo: "Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017" è soppresso.

8-ter. All'articolo 1, comma 42-*quater* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2025", al quarto periodo le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2025" e le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2025".

8-quater. All'articolo 1, comma 539 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

8. 66. Caparvi, Giaccone, Giagoni, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di fronteggiare la situazione emergenziale di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, creatasi nel comune di Ponsacco (Pisa), è autorizzata la spesa di 350.000 euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 per lo sgombero

del fabbricato denominato «Palazzo Rosa» e la conseguente ricollocazione dei nuclei familiari occupanti, nell'ottica di promuovere politiche abitative di inclusione sociale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, è assegnato al medesimo comune il contributo straordinario di cui al presente comma.

8. 67. Ziello, Iezzi, Bordonali.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rigenerazione urbana nel Comune di Vico Equense (NA), finalizzati al miglioramento del tessuto sociale ed ambientale attraverso la riqualificazione dell'area del palazzetto dello sport in via Madonnelle a mezzo realizzazione di un impianto natatorio e del campo sportivo di calcio in via Raspolo a mezzo nuove tribune coperte con aree attrezzate, è autorizzata la spesa di 1.467.774,48 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. 68. Patriarca, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di garantire la salvaguardia e il recupero urbanistico e ambientale di Venezia, gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 di competenza del Comune di Venezia in grado di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali sono rifinanziati per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

8. 69. Marchetto Aliprandi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "indice l'elezione dei presidenti degli albi" sono sostituite dalle seguenti: "indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo

quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge".

8. 70. Manzi, Piccolotti, Orfini, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027".

* **8. 71.** Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

* **8. 72.** Manzi, Scotto, Bonafe', Orfini, Berruto, Iacono.

* **8. 73.** Piccolotti, Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
"9-bis. All'art. 2-ter del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024" sono aggiunte le seguenti parole ", 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027".

8. 74. Boschi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al comma 8-sexies dell'articolo 10, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi» sono soppresse.

8. 76. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 10

8. 77. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere i seguenti commi:

"10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, dopo le parole "750 milioni di euro", le parole "annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2027 e di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030";

b) al comma 139-ter, il secondo periodo è sostituito dai seguenti "Le risorse residue sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per le

annualità 2023, 2024, 2025 a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo, a seguito di scorrimento della graduatoria per le annualità 2023, 2024, 2025 sono individuati con decreto del Ministero dell'Interno";

c) al comma 141, il terzo periodo è soppresso;

d) il comma 143 è sostituito dal seguente: "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139, riferito alle annualità dal 2026 al 2030, è tenuto ad avviare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 20 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione. Il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Gli enti beneficiari delle risorse di cui al primo periodo concludono gli interventi entro diciotto mesi dall'avvenuto avvio dei lavori. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano anche ai comuni individuati con scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per le annualità 2023, 2024 e 2025 di cui al comma 139-ter";

e) al comma 144, al primo periodo, le parole "avvenuta aggiudicazione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti "avvenuto avvio dei lavori", al terzo periodo le parole "dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione" sono sostituite dalle seguenti "dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo, ovvero della regolare esecuzione", al quinto periodo la parola "Ministro" è sostituita da "Ministero" e il quinto periodo è soppresso;

f) al comma 145, al primo periodo, le parole "e delle condizioni previsti dai commi 143 e

144" sono sostituite dalle seguenti "previsti dal comma 143";

g) il comma 146 è sostituito dal seguente: "Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui al comma 139 e 139-bis è effettuato attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall' articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141";

h) il comma 148-bis è abrogato;

i) il comma 148-ter è sostituito dal seguente "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'annualità 2021 assegnati con i decreti del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021, 8 novembre 2021 e 28 marzo 2023, all'annualità 2022 assegnati con il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2022 e alle annualità 2023, 2024 e 2025 assegnati con il decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 31 luglio 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I comuni di cui al primo periodo sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti, nonché in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite al comma 144, i contributi saranno recuperati secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministero dell'Interno".

8. 78. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: "3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al presente comma non utilizzate negli anni 2023 e 2024, nonché le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2025 sono riassegnate alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1. La regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse di cui al presente comma con risorse proprie, a carico della finanza regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

10-ter. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31," sono aggiunte le seguenti: "e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,";

b) le parole: "70 unità" sono sostituite dalle seguenti: "252 unità";

c) dopo le parole: "aventi sede nel territorio regionale" sono aggiunte le seguenti: "e dall'Ente Parco nazionale del Pollino".»

8. 79. Sbardella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere i seguenti commi:

10-bis. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

10-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 79/2022, e ss.mm.ii.

8. 80. Caparvi, Giaccone, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente: "7-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco

nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti alla qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo";

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal DPCM 25 gennaio 2008".

10-ter Dopo l'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto il seguente: "15-quindecies. Le disposizioni di cui agli articoli 15-ter, 15-quinquies, 15-septies, 15-nonies, 15-undecies, 15-terdecies del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251".

8. 81. Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere i seguenti commi:

10-bis. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni energetiche, economiche e funzionali degli impianti di energia elettrica e fornire una valutazione costante e dinamica dello stato di fatto dei medesimi impianti, le pubbliche amministrazioni, su base volontaria, aderiscono alla Piattaforma PUBLIC ENERGY LIVING LAB (PELL) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis e allo scopo di garantire l'efficientamento energetico degli impianti a rete dell'illuminazione pubblica, i comuni hanno l'obbligo di adottare, entro il 31 dicembre 2029, il Piano comunale per l'illuminazione pubblica, attraverso l'adesione alla Piattaforma PELL ENEA del medesimo comma 10-bis e il conferimento dei dati statici e dinamici secondo le modalità previste dalle Specifiche di Contenuto Tecnico PELL IP di Agid/ENEA.

10-quater. Sulla base dei dati sviluppati dall'ENEA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua il controllo sui risparmi energetici ed economici, annualmente ottenuti dai comuni in attuazione del comma 10-ter, e il monitoraggio dell'efficacia dei finanziamenti statali, regionali e dell'Unione europea, attribuiti ai medesimi comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, secondo gli obiettivi e le priorità dei piani comunali per l'illuminazione pubblica."

8. 82. Bof, Zinzi, Montemagni, Pizzimenti, Di Mattina, Toccalini, Giaccone, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «iscritti alle università statali,» sono soppresse e dopo le parole: «20.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta eccezione per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

b) dopo il primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.»

10-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

8. 83. Tassinari, Battilocchio.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.

1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.

b) al comma 5, dopo le parole: «dai comma 1" sono inserite le seguenti: « , 1-bis ,1-ter»

8. 84. Simiani, Fossi, Peluffo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10 ,aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 5-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse assegnate a ciascun comune possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture.»

10-ter. All'articolo 1, comma 499, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole «negli ulteriori trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti «negli otto mesi successivi». Con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023, il termine di trasmissione dei cronoprogrammi relativi agli obiettivi di servizio o ai LEP assegnati, previsto dal decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.171 del 23 luglio 2024, è fissato al 15 settembre 2025.

* **8. 85.** Zaratti, Mari.

* **8. 86.** Urzi'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, secondo periodo, -le parole "30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2025";

b) al comma 33, al terzo periodo, le parole "dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione" sono sostituite dalle seguenti "dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo, ovvero della regolare esecuzione" e il quinto periodo è soppresso.

c) al comma 34, il primo periodo è sostituito dal seguente "Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui al comma 32 non comporta la revoca del contributo, a condizione che alla data del 31 luglio 2025 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 30 settembre 2025".

8. 87. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione delle regioni e degli enti locali";

b) al comma 1, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e gli enti locali";

c) al comma 2, le parole: "I rapporti tra gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "I rapporti tra gli

enti di cui al comma 1";

d) al comma 3, le parole: "Gli enti locali aderenti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti aderenti" e le parole: "Gli enti locali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti interessati";

e) al comma 4, le parole: "In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere

per la copertura dei posti disponibili." sono soppresse;

f) al comma 5, le parole: "enti locali aderenti" sono sostituite dalle seguenti: "enti aderenti";

g) al comma 8, le parole: "gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e gli enti locali".

8. 88. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "direttore sanitario", sono aggiunte le seguenti: "o sociosanitario";

b) la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione indica al Direttore generale una terna di candidati maggiormente idonei sulla base di criteri fissati preventivamente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua il candidato da nominare sulla base della terna

indicata dalla commissione, motivando la scelta analiticamente. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione nominando uno degli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;"

8. 89. Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Allo scopo di assicurare il razionale ed efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di emergenza sanitaria territoriale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, implementano i rispettivi disciplinari tecnici del servizio NUE 112 al fine di garantire elevati e omogenei livelli essenziali di assistenza in caso di chiamate di soccorso relative a territori montani, ipogei o impervi, tenuto conto dei prevalenti rischi di evoluzione sanitaria e/o ambientali ivi costantemente presenti. In tali contesti deve essere in ogni caso garantita la tempestiva attivazione, per competenza, dei servizi di soccorso ed elisoccorso di emergenza-urgenza sanitaria, in stretto coordinamento, nel quadro delle intese operative vigenti, col Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto previsto dal primo periodo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

8. 90. Nazario Pagano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.170, al comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Limitatamente all'anno 2025, primo anno di decorrenza dell'obbligo di cui al precedente periodo, al fine di consentire ai comuni di recepire nella delibera di approvazione delle aliquote IMU le nuove differenziazioni recate dal DM 7 luglio 2023, così come integrato dal DM 6 settembre 2024, ovvero di modificare le delibere già approvate per adeguare gli atti alle modifiche di dettaglio successivamente apportate al prospetto informatico rispetto al prospetto di cui all'allegato A al DM 6 settembre 2024, il termine per l'approvazione della delibera di adozione delle aliquote IMU in coerenza con il citato prospetto, è spostato al 30 aprile 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto del nuovo termine di cui al precedente periodo, potranno essere recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-27."

8. 91. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della fissazione dell'udienza la Corte di Appello dà notizia all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la Corte di Appello fissa udienza per provvedere ai sensi dell'articolo 46 comma 1 e 2 e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e ai difensori. Si applica l'articolo 127 c.p.p.. Nel caso in cui si debba procedere alla restituzione per equivalente, la Corte di Appello determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.".

b) il comma 3 dell'articolo 46 è soppresso.

8. 92. Pretto.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 98, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un Comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.".

8. 93. Sarracino, Scotto, Bonafe', Roggiani, Malavasi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse PNRR, assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata una spesa di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000,00 annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2025 e 2026 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. 94. Urzi'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 832:

1) dopo le parole: "legislazione vigente", le parole: "in materia di turn over" sono soppresse;

2) dopo le parole: "amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle amministrazioni regionali o locali,".

b) al comma 833, dopo le parole: "nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti: "o loro aggiornamenti,".

8. 95. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere, il seguente:

"10-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " sono inserite le seguenti ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto

numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

8. 96. Auriemma, Carmina, Aiello, Alifano, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli Enti Locali che si collocano al di sotto del valore soglia di massima spesa di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2020 l'ammontare complessivo massimo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, attualmente fissato nell'importo determinato per l'anno 2016 può essere aumentato, sulla base delle capacità di bilancio dell'ente, nei limiti del 10% del medesimo."

8. 97. Gusmeroli, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole «La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario» sono aggiunte le seguenti: «nonché quella a direttore sociosanitario, ove prevista dalla legislazione regionale,». Alla rubrica del medesimo articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «e direttore sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore sanitario e direttore sociosanitario».

8. 98. Comaroli, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente : "7-*quinqies*. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7-bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari".

8. 99. Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."

8. 100. Amato, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 3-bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste dal presente comma si applicano altresì al direttore sociosanitario, ove previsto dalle leggi regionali".

8. 101. Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "Fino al 31 dicembre 2025," sono soppresse.

8. 102. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. A decorrere dall'anno 2025, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non si applicano agli enti locali".

8. 103. Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 1, comma 108, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è soppresso.

* **8. 104.** Roggiani.

* **8. 105.** Gribaudo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Articolo 8-bis

1. Gli atti di compravendita e successione di terreni fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 3.000 euro di valore nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono effettuabili davanti al solo Segretario comunale, senza oneri di registrazione e trascrizione.

Articolo 8-ter

1. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, relativamente ai proventi delle concessioni edilizie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si estende la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni in materia di edilizia di cui al DPR 380/2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che per spese di progettazione delle opere pubbliche.

8. 01. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Disposizioni per il ruolo dei Fondi Interprofessionali nella gestione delle risorse statali, regionali e provinciali destinate alla formazione professionale)

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire ai fondi interprofessionali di cui al comma 1 la qualifica di organismi intermedi

per la gestione di risorse e progetti regionali in materia di formazione professionale, previa procedura comparativa ispirata ai principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità. I fondi selezionati hanno la facoltà di dotarsi delle competenze specifiche e necessarie per l'espletamento di tale ruolo per rispondere ai requisiti di idoneità richiesti anche dotandosi di società in house al 100% di proprietà del fondo. L'attribuzione della qualifica di organismo intermedio avviene nel rispetto degli strumenti di programmazione regionale e mediante accordi quadro Stato-Regioni. I fondi interprofessionali possono dotarsi di regolamenti specifici, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle competenze regionali in materia di formazione professionale. Resta ferma l'applicazione degli statuti speciali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

1-ter. I fondi interprofessionali possono integrare con risorse proprie le risorse ricevute dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dei progetti di cui al comma 1-bis. La vigilanza sulle attività è mantenuta dal Ministero del Lavoro che svolgerà anche compiti di indirizzo e controllo specifici e regolari per assicurare efficacia nell'uso delle risorse.

1-quater. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1-bis, i fondi interprofessionali possono dotarsi di regolamenti specifici. Tali regolamenti, una volta approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno valore giuridico prevalente rispetto alle norme regionali e nazionali in materia, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

1-quinquies. I fondi interprofessionali hanno la facoltà di costituirsi, ai fini dell'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, in consorzi o raggruppamenti tra più fondi interprofessionali.

1-sexies. I fondi interprofessionali possono finanziare, in tutto o in parte:

a) piani formativi per l'incremento delle competenze dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali;

b) programmi di formazione e riqualificazione professionale destinati a inoccupati e disoccupati;

c) progetti di ricollocazione professionale (outplacement);

d) iniziative volte a promuovere l'accesso flessibile al pensionamento.

b) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, nonché i requisiti e le procedure per l'attribuzione ai fondi della qualifica di organismi intermedi.

1-septies. L'adesione delle Pubbliche Amministrazioni ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è subordinata alla preventiva istituzione, nel bilancio di previsione dell'amministrazione interessata, di un apposito capitolo destinato al versamento dello 0,30% calcolato sulle retribuzioni del personale dipendente. Tale istituzione deve avvenire nel rispetto dei principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora una pubblica amministrazione risulti già aderente ad un fondo interprofessionale per la quota di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la stessa può richiedere al fondo di estendere, ove compatibile con i regolamenti del fondo stesso, l'accesso ai benefici formativi anche al personale a tempo indeterminato, mediante specifica convenzione integrativa. I fondi interprofessionali, nel quadro del progetto "PA 110 e lode", adottano appositi piani e regolamenti per disciplinare tali interventi formativi, assicurando il raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché garantendo adeguati

obblighi di trasparenza e rendicontazione in linea con le disposizioni europee e nazionali sulla gestione delle risorse pubbliche.»

1-*octies*. I termini previsti dal decreto interministeriale del 14 marzo 2023 e dal decreto direttoriale del 5 maggio 2023, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la richiesta di anticipo e di saldo delle risorse assegnate ai Fondi paritetici interprofessionali, sono prorogati rispettivamente fino alla data del 31 dicembre 2026 per la richiesta di anticipo e fino a 24 mesi dall'effettiva erogazione dell'anticipo stesso per la richiesta del saldo. In via eccezionale e limitatamente ai residui non impegnati delle risorse assegnate nelle precedenti edizioni, i Fondi interprofessionali possono utilizzare tali risorse anche per attività formative rivolte al personale delle pubbliche amministrazioni aderenti ai Fondi medesimi.

8. 02. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del personale sanitario)

1. Le Aziende del SSN dovranno avviare, entro il 31/12/2025, le procedure di stabilizzazione del personale dirigente delle professioni sanitarie, amministrativo, assunto a tempo determinato in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Saranno ammessi alla stabilizzazione anche coloro che siano già titolari di contratto a tempo indeterminato, purché in altro profilo professionale presso aziende ed enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni, compreso quella di appartenenza; sarà considerato valido il servizio svolto con incarico a tempo determinato a seguito di procedura concorsuali, per almeno 18 mesi al 31 dicembre 2025, in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di aspettativa concessa del SSN o altra Pubbliche Amministrazioni di appartenenza.

8. 03. Romano, Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 8.04.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

*** 8.05.** Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni

a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 06. Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'organico dei comuni fino a 5000 abitanti)

1. I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e, comunque, fino a un massimo di tre unità alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un apposito fondo nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali e in proporzione alla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale delle singole amministrazioni, sono ripartite le risorse di cui al comma 2. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2025, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

8. 07. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogati al 31 dicembre 2026.

* **8. 08.** Scotto, Simiani.

* **8. 09.** Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della potestà impositiva di comuni ed unioni di comuni, fornendo criteri

univoci per l'applicazione della disciplina in materia di tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), le parole "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della T.A.R.I., conformemente alle pertinenti disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 010. Carloni, Pierro, Davide Bergamini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di affrancazione dei canoni livellari)

1. Il livellario che su terreni, riportati o meno sui catasti dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), sia soggetto al pagamento di un canone di natura enfiteutica, può chiedere su istanza di essere affrancato dal Comune o dal soggetto altrimenti concedente, con versamento a favore dell'attuale concedente.

2. In caso di richiesta il Comune o il soggetto concedente assume quale canone sui livelli del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi

perpetua) il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi, o l'ultimo canone annuale richiesto, se di importo inferiore.

3. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone meno oneroso tra i due canoni di cui al comma 2, moltiplicati per cinque, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Il capitale di affrancazione è contestualmente restituito al livellario.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

8. 011. Ziello, Bordonali, Iezzi, Stefani, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Misure preventive a sostegno del contrasto dell'evasione dei tributi locali)

1. Gli enti locali territoriali competenti possono disporre, con norma regolamentare e ai soli fini dell'attività di prevenzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla

violazione di normative, regolamenti e ordinanze dei sindaci in materia di tributi locali, che il rilascio di autorizzazioni, nullaosta, certificazioni o relativi rinnovi, permessi e adempimenti concessori sia subordinato alla verifica della regolarità fiscale come risultante dall'attestazione di cui al comma 2.

2. I cittadini residenti, ovvero coloro che intendono spostare la propria residenza in un altro comune italiano, possono richiedere un'attestazione di verifica e regolarità della propria posizione tributaria relativamente ai tributi locali versati.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. 012. Cecchetti, Comaroli, Giaccone, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di flessibilità nell'impiego delle entrate degli enti locali)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali erogati dai comuni, in via transitoria per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dai beni demaniali, il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura delle spese correnti negli anni 2025 e 2026.

8. 013. Gusmeroli, Bordonali, Iezzi, Stefani, Ziello, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

(Status degli amministratori delle unioni di comuni e delle Unioni montane di Comuni)

1. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è soppresso.

8. 014. Sottanelli, Grippo, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

(Rafforzamento amministrativo dei Comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.

1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'art. 16-bis del D.

Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.».

b) Al comma 5, dopo le parole «previste dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter».

8. 015. Fossi, Simiani, Peluffo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e non disperdere le professionalità e competenze acquisite, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) procedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili in organico e in coerenza con i propri piani triennali dei fabbisogni, all'inquadramento a tempo indeterminato, nella medesima qualifica posseduta, del

personale dipendente, dirigente e non dirigente, e contrattualizzato, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge presso l'amministrazione precedente;

b) abbia maturato, presso l'Amministrazione precedente, 12 mesi continuativi di attività alla data del 31 dicembre 2025.

2. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo non costituiscono nuove assunzioni.

8. 016. Romano, Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

1. Nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di

prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale.

* **8. 017.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

* **8. 018.** Mari, Zaratti.

* **8. 019.** Scotto, Bonafe'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Introduzione dei voucher per borse di lavoro destinate ai giovani)

1. Al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e sostenere l'inclusione sociale e professionale, le amministrazioni comunali sono autorizzate a utilizzare i voucher previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'istituzione di borse lavoro, per un periodo massimo di 3 mesi, destinate a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti nel territorio del comune di riferimento.
2. Le borse lavoro di cui al comma 1 sono istituite per attività di interesse pubblico, culturale, ambientale e sociale, nonché per attività di supporto alla gestione amministrativa

e all'implementazione di progetti innovativi destinati alla collettività.

3. Le amministrazioni comunali predispongono specifici bandi di selezione per l'assegnazione delle borse lavoro, stabilendo i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione e il numero di borse disponibili. La selezione dei beneficiari dovrà rispettare principi di trasparenza, equità e non discriminazione.
4. Ai giovani beneficiari delle borse lavoro è riconosciuta una copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro, come previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Le amministrazioni comunali garantiscono la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e monitorano l'efficacia delle borse lavoro nell'ambito del programma annuale di attività. A tal fine, redigono relazioni periodiche sull'andamento delle borse lavoro e sull'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.
6. Ai fini del presente articolo, all'art. 54-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo le parole «per gli utilizzatori» aggiungere le seguenti: «che istituiscono borse lavoro destinate ai giovani e».
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e si individua il limite massimo di valore nominale per ciascun voucher.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 020. Rizzetto.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la completa attuazione della Missione 2 - Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al completamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazioni dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
3. Con apposito Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi da parte delle amministrazioni comunali interessate.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.021. Bonafe'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Normativa antincendio)

All'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:

«4-octies. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'art. 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di

riferimento adottate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.»

8.022. Gribaudo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: al comune di Lampedusa e Linosa, aggiungere le seguenti: nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),.

9.1. Polo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

* 9. 2. Gribaudo.

* 9. 3. Bonafe', Scotto, Roggiani.

* 9. 4. Ruffino, D'Alessio.

* 9. 5. Zaratti, Mari.

* 9. 6. Fornaro, Scotto, Bonafe', Cuperlo, Sarracino, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

* 9. 7. Giaccone, Lazzarini, Caparvi, Giagoni, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall'Albo con applicazione dell'articolo 13,

comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all'Albo di competenza. Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione, è comunque cancellato dall'Albo con applicazione del predetto articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

2-ter. Per i segretari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'Albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.

2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari secondo la normativa vigente.

9. 8. Urzi'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso i piccoli comuni montani, e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon

andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla procedura di stabilizzazione per i vice segretari comunali, che abbiano maturato un'anzianità di 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, come adeguamenti previsti per il personale previsto per il Pnrr.

9. 9. Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 10. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 13 dell'articolo 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: «titolari di sede convenzionate» sono sostituite dalle seguenti: «dalle medesime sedi» e dopo le parole: «il comune capofila» sono aggiunte le seguenti: «, e fatto salvo quanto previsto dall'art.43 del CCNL 16/05/2001 per i segretari provenienti dalla disponibilità da sedi diverse da quelle la cui classe è rideterminata ai sensi del comma 11.».

9. 11. Caroppo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16 ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2032.

9.12. Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

9.13. Fornaro, Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 5-ter, dell'articolo 32, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«5-ter. Il presidente dell'Unione di Comuni e dell'Unione montana di Comuni si avvale di un segretario comunale o di un vicesegretario comunale».

9.14. Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Articolo 9-bis.

(Segretari delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane di Comuni)

1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al Comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

Articolo 9-ter.

(Misure per far fronte alla carenza di Segretari nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un Comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.».

Articolo 9-quater.

(Vicesegretari nei Comuni)

1. La disposizione di cui all'art. 16-ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è prolungata fino al 2032.

Art. 9-quinquies

(Segretari delle

Unioni di Comuni)

1. L'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: "5-ter. Il presidente dell'Unione di Comuni e dell'Unione montana di Comuni si avvale di un segretario comunale o di un vicesegretario comunale".

9. 01. Gribaudo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Articolo 9-bis.

(Segretari delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane di Comuni)

1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al Comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.».

Articolo 9-ter.

(Misure per far fronte alla carenza di segretari nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia, partecipano ad un concorso indetto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un Comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, in deroga al comma 4 del

presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'Albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex -Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.».

Articolo 9-*quater*.

(*Vicesegretari*

nei comuni)

1. La disposizione di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è prolungata fino al 2032.

* **9.02.** Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello.

* **9.03.** Mazzetti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(*Disposizioni urgenti in materia di segretari delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane di Comuni e di piccoli Comuni*)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al Comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.».

b) all'articolo 98, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un Comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono prorogate dal 2027 al 2032.

9.04. Sottanelli, Grippo, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9 bis.

(Segretari delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane di Comuni)

1. All'articolo 32, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al Comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.».

9. 05. Sarracino, Scotto, Bonafe', Roggiani, Malavasi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Segretari delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'Unione di Comuni e dell'Unione montana di Comuni si avvale

di un segretario comunale o di un vicesegretario comunale.».

9. 06. Sottanelli, Grippo, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9 bis.

(Rafforzamento amministrativo dei Comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.

1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'art. 16-bis del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato

personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.» ;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter».

9.07. Fabrizio Rossi.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, relativamente ai proventi delle concessioni edilizie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si estende la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che per spese di progettazione delle opere pubbliche.

9.08. Mazzetti.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Compravendita di terreni nei piccoli Comuni)

1. Gli atti di compravendita e successione di terreni fino a cinquemila metri quadrati di superficie e fino a euro 3.000 di valore nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono effettuabili davanti al solo Segretario comunale, senza oneri di registrazione e trascrizione.

9.09. Mazzetti.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in tema di gestione delle farmacie)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «con l'esercizio della professione medica» sono inserite le seguenti: «nel territorio nazionale»;

b) al comma 2 l'ultimo capoverso è soppresso;

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, dello Stato, di enti locali, o degli altri investitori istituzionali, di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122 o di investitori privati, a condizione che gli organi amministrativi delle società di cui al comma 1 non siano composti da uno o più soggetti che siano anche membri degli organi amministrativi delle società di cui al comma 2 e che ciascuna società che partecipi direttamente alle società di cui al comma 1 adotti, entro il 30 giugno 2025, ovvero entro la data di acquisizione della partecipazione, un modello di organizzazione, gestione e controllo che includa, altresì, la fattispecie di comparaggio e nomini l'organismo di vigilanza, con il compito di vigilare anche sull'inesistenza di conflitti di interessi.

2-ter. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 la lettera b) è abrogata.

* **9.010.** Giaccone, Iezzi, Caparvi, Giagoni, Bordonali, Ziello, Centemero.

* **9.011.** Battilocchio.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi» ;

b) alla lettera b) le parole «entro dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro tredici mesi» ;

c) alla lettera c) le parole «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro diciotto mesi»;

d) alla lettera d) le parole «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti «ventitré mesi» ;

e) il sesto periodo è soppresso;

f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuato l'affidamento dei lavori entro il 30 settembre 2025.».

2. All'articolo 1, comma 148-bis, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 539, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

9. 012. Bonafe', Scotto, Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2023, n. 74).

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, ai sensi del quale le Regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, si intende applicabile fin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

9. 013. Patriarca.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:

a) al primo periodo le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «compatibili con le esigenze» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

10. 1. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* il termine perentorio entro il quale le amministrazioni

coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.»

*** 10. 2.** Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

*** 10. 3.** Zaratti, Mari, Borrelli.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

**** 10. 4.** Tenerini, Mazzetti, Battilocchio, Tassinari.

**** 10. 5.** Caparvi, Giaccone, Giagoni.

**** 10. 6.** Mascaretti.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4 bis: All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.».

*** 10. 7.** Zaratti, Mari.

*** 10. 8.** Soumahoro.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: delle popolazioni aggiungere le seguenti: e degli animali.

10. 9. Zaratti, Mari, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche avvalendosi del supporto amministrativo e delle funzioni di stazione appaltante dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920

b)al comma 6, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 10. Patriarca.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;

10. 11. Zaratti, Mari, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sui residenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;

10. 12. Zaratti, Mari, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;

10. 13. Zaratti, Mari, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di

cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, alle imprese che hanno effettuato il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari alla differenza tra quanto corrisposto relativamente all'annualità 2024 e il minor importo dovuto in ragione dell'agevolazione di cui al primo periodo, da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre 2025. »;

b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1 » sono inserite le seguenti: « e del comma 1-bis ».

10. 14. Bignami, Buonguerrieri, Colombo, Polo, Gardini, Testa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle risorse impegnate per la realizzazione d'interventi già in fase attuativa;

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
 8-bis Agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio perimetrato per le finalità delle presenti disposizioni si applicano le procedure semplificate disciplinate dall'articolo 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i termini ridotti della metà.;

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
 10-bis. Al fine di garantire un coordinamento fra le varie attività di bonifica o messa in sicurezza permanenti dei siti ricadenti nella perimetrazione di cui al comma 5 è istituito un Tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Commissario straordinario, in qualità di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Campania, di ISPRA e di Arpac.;

d) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ISPRA effettua le attività previste dalle presenti disposizioni anche avvalendosi, mediante apposito protocollo di collaborazione, dell'Arpac.

10. 15. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle risorse impegnate per la realizzazione d'interventi già in fase attuativa

10. 16. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio perimetrato per le finalità delle presenti disposizioni si applicano le procedure semplificate disciplinate dall'articolo 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i termini ridotti della metà.

10. 17. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione,

anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

10-ter. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

10-quater. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.

10. 18. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire un coordinamento fra le varie attività di bonifica o messa in sicurezza permanenti dei siti ricadenti nella perimetrazione di cui al comma 5 è istituito un Tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Commissario straordinario, in qualità di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, della Regione Campania, di ISPRA e di Arpac.

10. 19. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'abbandono di rifiuti, all'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Se l'abbandono avviene mediante l'utilizzo di veicoli, si applica, altresì, il fermo amministrativo secondo le modalità di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.

10. 20. Pizzimenti, Giaccone, Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: di dieci con le seguenti: di 20

b) sostituire le parole: la spesa di 659.290 con le seguenti: la spesa di 1.318.380

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: pari a 2.659.290 con le seguenti: pari a 3.318.580.

10. 21. Zaratti, Mari, Borrelli.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: di dieci con le seguenti: di 15

b) sostituire le parole: la spesa di 659.290 con le seguenti: la spesa di 987.935

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: pari a 2.659.290 con le seguenti: pari a 2.987.935.

10. 22. Zaratti, Mari, Borrelli.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ISPRA effettua le attività previste dalle presenti disposizioni anche avvalendosi, mediante apposito protocollo di collaborazione, dell'Arpac.

10. 23. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. Allo scopo di garantire l'effettiva copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2025».

10. 24. Benvenuti Gostoli, Zucconi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 7 agosto 2012 n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, dopo le parole: «Agli oneri relativi alle spese di personale» sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento».

10. 25. Pizzimenti, Giaccone, Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità degli enti parco nazionali)

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli enti parco, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio

di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è rideterminata, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in n. 43 unità di personale tecnico-amministrativo, di cui 9 funzionari, 24 assistenti e 10 operatori.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella è rideterminata, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in n. 55 unità di personale non dirigenziale mediante assorbimento delle n. 37 unità di personale non dirigenziale stabilizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. 01. Nazario Pagano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Misure in materia di aggiornamento dei canoni demaniali portuali)

1. I canoni dovuti per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, a partire dall'anno di competenza 2023, sono aggiornati annualmente in misura pari al

70% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. L'eventuale credito eventualmente accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1, può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2024 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.

10. 02. Frijia, Urzi'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. Per garantire un inquadramento unitario degli interventi di bonifica e messa in sicurezza di cui al comma 5 con gli interventi nella titolarità di altri enti ed in corso d'attuazione, il Commissario straordinario promuove la definizione di un accordo di collaborazione della struttura commissariale con gli enti interessati, che preveda anche modalità di monitoraggio periodico sul loro stato di attuazione.

10. 03. Patriarca.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di compatibilità tra pubblico impiego e prestazioni occasionali)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Fatto salvo il divieto di svolgimento di attività che determinino situazioni di conflitto di interessi ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi da 7 a 13 in materia di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di attività retribuite non si applicano ai dipendenti pubblici con retribuzione fino a 20.000 euro annui per lo svolgimento di prestazioni lavorative occasionali, purché il compenso complessivo annuo derivante da queste ultime non superi l'importo di 5.000 euro».

10. 04. Caretta.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Altresì non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2023, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»

10.05. Gabellone.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Con deliberazione della giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nelle forme e nei limiti previsti dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2

e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

1-bis. La deliberazione di cui al comma 1, esecutiva nei termini di legge, è trasmessa agli uffici comunali, che provvedono al pagamento della spesa, fatta salva la verifica degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, effettuata dal responsabile del servizio finanziario».

10.06. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti

contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.

10.07. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli

Ambiti Territoriali Sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

10. 08. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Nomina Energy Manager in convenzione con altri Comuni)

All'articolo 19, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I Comuni che, ai sensi del comma 1, sono obbligati alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo anche in gestione associata con altri Comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità di cui al Titolo II del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina in gestione associata può essere utilizzata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.»

*** 10. 09.** Zaratti, Mari.

*** 10. 011.** Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Rafforzamento amministrativo dei Comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)

1. Al fine di consentire ai Comuni sedi di impianti geotermici la realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori degli interventi di cui ai suddetti Piani, limitatamente al personale necessario all'attuazione dei relativi interventi.

2. I Comuni di cui al comma 1 possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e che non vada oltre il 31 dicembre 2030.

10.012. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1.L'articolo 7-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis

(Assistenza sanitaria per i cittadini del comune di Campione d'Italia)

1. I costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera dei cittadini del comune di Campione d'Italia sono disciplinati in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e con le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2017, n. 224.

2. I costi della farmacoepa svizzera, gli oneri accessori di sdoganamento, gli oneri necessari per il coordinamento con il sistema sanitario svizzero e gli oneri dei servizi di emergenza-urgenza di ambulanza svizzera sono posti a carico del comune di Campione d'Italia.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è assegnato al Comune

di Campione d'Italia un contributo pari a 575.159,00 euro annui, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero di economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

10.014. Maerna.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico nella Zona Rossa dei Campi Flegrei)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, alle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, non si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

10. 015. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2025, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. 016. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona rossa dei Campi Flegrei)

1. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10. 017. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10. 018. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

10. 019. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella «zona di intervento», così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

10. 020. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale della polizia municipale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1. le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «trentasei mesi»;
2. dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «e di polizia municipale»;

b) al comma 5, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026»;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 021. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

1. Ai Comuni della Zona Rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di

cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.

10. 022. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

1. Ai Comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono

stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.

10. 023. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile per fronteggiare gli effetti della crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona Rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

10. 024. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro a seguito di sospensione attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio dei Campi Flegrei)

1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona Rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio frequentante istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori trentadue ore di permesso retribuito in caso di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in attuazione di ordinanza del Sindaco degli enti locali interessati dal fenomeno bradisismico.

2. Il diritto di cui al comma precedente è concesso a condizione che nel nucleo familiare non vi sia genitore non lavoratore. In caso di nuclei familiari comprendenti due genitori lavoratori, il diritto di cui al

comma precedente è concesso solo ad un richiedente.

3. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

4. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

10. 025. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro al fine di fronteggiare gli

effetti derivanti dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore di permesso retribuito.

2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire dei permessi aggiunti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

10. 026. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-*quater*, le parole: «La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di cinque unità».

1-ter. L'incremento di dotazione organica di cui al comma precedente è volto a favorire il processo di regionalizzazione dell'Agenzia mediante l'acquisizione di personale dirigenziale da destinarsi alle sedi territoriali.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 395.130 per l'anno 2024 e ad euro 526.840 a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Ai medesimi fini, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto in misura pari a euro 395.130 per l'anno 2025 e a euro 526.840 annui a decorrere dall'anno 2026.

11. 1. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e mediante sviluppo di carriera»;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. L'accesso al ruolo dirigenziale non generale nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene: a) per il 50 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione; b) per il 20 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, per concorso indetto dalla Commissione RIPAM o dalle singole amministrazioni; c) per il 30 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo del personale non dirigenziale presso l'amministrazione che bandisce la procedura, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area funzionari o almeno due anni a tempo indeterminato nell'area della elevata qualificazione.»

11. 2. Patriarca.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 3.

* **11. 3.** Marattin.

* **11. 4.** Fenu, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Gubitosa, Penza, Raffa, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al fine del migliore supporto alle attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice tributario, presso il medesimo Ministero è costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro e, quando nominato, per il Vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, bilancistica, fiscale e di antiriciclaggio.

3-bis. Fanno parte del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, fino a un massimo di dieci componenti scelti tra ufficiali della Guardia di Finanza con grado non inferiore a generale di divisione e dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonché professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito ad un componente in pensione scade con il compimento del suo settantesimo anno di età. Gli incarichi di studio ovvero di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro ovvero, quando nominato, dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta mensilmente un compenso determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei limiti di un onere complessivo annuo massimo di euro 500.000.

3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione avviene in deroga ad ogni disposizione vigente.

3-quinquies. Le funzioni di supporto e segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente di un massimo di 30 unità di personale individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di Finanza.

3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 5. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.»;

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione di SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, AGEA è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziata nel bilancio di SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.

10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, AGEA è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:

a) ulteriori 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;

b) un contingente di personale non dirigenziale pari a 33 unità, di cui 10 unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, 13 unità nell'area dei funzionari e 13 unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.

10-quater. Al fine di compensare l'incremento delle attività e delle responsabilità funzionali del personale dell'Agenzia conseguente all'incorporazione di SIN S.p.A. e all'ampliamento delle competenze istituzionali, i Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale e del personale dirigenziale non generale di AGEA, sono incrementati complessivamente di 1 milione di euro a decorrere dal 2025.

10-quinques. Agli oneri derivanti dai commi 10-ter e 10-quater, pari a 3.585.000 euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Conseguentemente, sostituirela rubrica con la seguente:

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

11. 6. Mattia, Cerreto, Malaguti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle attività di controllo e sanzionatorie dell'Ispettorato nazionale del lavoro riferite al reclutamento irregolare di manodopera in agricoltura e di creare le condizioni per semplificare il legittimo reperimento di lavoratori per le attività agricole stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma pari a euro 500.000 per il 2025 e euro 900.000 per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i rispettivi periodi, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. 01. Mattia.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 12.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La disposizione di cui al precedente periodo non si applica a coloro ai quali sia stata certificata una grave e persistente sindrome clinica conseguente al COVID-19 o a coloro ai quali, a seguito del Covid-19, sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento.

12. 1. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la speciale forma della Gestione per conto dello Stato di cui all'art 127 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 e al D.M 10 ottobre 1985 oltre che a tutti i dipendenti delle amministrazioni Statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica a tutti i

dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali di cui al comma 1-ter.

1-ter. Per Amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato si intendono gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali e le seguenti amministrazioni pubbliche nazionali: università Statali, istituzioni pubbliche di alta formazione artistica musicale e coreutica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di statistica, Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle entrate riscossioni, Agenzia industrie Difesa, Istituto Superiore di Sanità, Ispettorato Nazionale Lavoro, Scuole e istituti scolastici di Trento e Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è aggiornato periodicamente l'elenco di cui al primo periodo.

1-quater. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-ter continuano ad essere gestiti secondo il regime ordinario, se nell'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione interessata ha versato il premio dovuto all'INAIL. Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della Gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.

1-quinquies. Nei casi di passaggio dal 1° gennaio 2026 dalla Gestione per conto dello Stato al regime ordinario, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla loro data di assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e

alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano ad essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la Gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in modalità rateizzata, secondo accordi convenzionali da stipularsi tra l'INAIL e l'Amministrazione interessata."

12. 2. Maccari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

1-ter. Ove il lavoro agile di cui al comma 1-bis non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio

prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

12. 3. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il comma seguente: «7-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti alla qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo»;

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Alla dirigenza indicata nel presente comma

si accede con le modalità stabilite dal DPCM 25 gennaio 2008»;

c) dopo l'articolo 15-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-*quindecies*. Le disposizioni di cui agli articoli 15-ter, 15-quinquies, 15-septies, 15-nonies, 15-undecies, 15-terdecies si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251»

12. 4. Kelany.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 15, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «direttore sanitario», aggiungere le seguenti: «o sociosanitario»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione indica al Direttore generale una terna di candidati maggiormente idonei sulla base di criteri

fissati preventivamente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua il candidato da nominare sulla base della terna indicata dalla commissione, motivando la scelta analiticamente. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione nominando uno degli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;»

12. 5. Kelany.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole. «Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2,» e le parole: «a seguito di prestazioni lavorative rese» sono soppresse;

b) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

12. 6. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 2

12. 7. Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica quanto previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni. Ogni diversa disposizione, limitatamente ai componenti di detti organi, si intende abrogata, ovunque ricorrente.

12. 8. Squeri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.146, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Con proprio regolamento, la Commissione definisce il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel limite delle risorse stanziare in bilancio».

12. 9. Bagnai, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura

e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

3-ter. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 2-bis.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata una spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3-quinquies. Ai maggiori oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

12. 10. Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

12. 11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

3-ter. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 3-bis.

3- quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le suddette risorse confluiscono, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nel fondo risorse decentrate per il riconoscimento di trattamenti accessori.

3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

12. 12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2.

3-ter. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali,

anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. 13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

12. 14. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità".

12. 15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023-2025" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità".

12. 16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

12. 17. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

12. 19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con

contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

12. 20. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 21. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria, in considerazione dell'elevato livello di stress e difficoltà che quotidianamente gli stessi sono costretti a fronteggiare, presso ogni Istituto di pena è introdotto in via strutturale un servizio di supporto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, calcolati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12. 22. Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia Penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

12. 23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo

indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. 24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "euro 1,55" sono sostituite con le seguenti: "euro 100". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 12. 25.** Scotto, Bonafe'.

*** 12. 26.** Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, possono incrementare il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di assunzione di personale di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, asseverati dai rispettivi organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del predetto limite, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi previsti.

12. 27. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

12. 28. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso c-bis), dopo le parole: «transizione digitale» aggiungere le seguenti: «e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le amministrazioni pubbliche definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, un piano annuale di formazione del personale in materia di transizione digitale, garantendo un minimo del 5 per cento delle ore lavorative dedicate alla formazione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la riduzione proporzionale del budget destinato all'innovazione tecnologica.

12. 29. Schiano Di Visconti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 5, capoverso c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

12. 30. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, nonché di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione

realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise*, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. 31. Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure attuative per la promozione della transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'assegnazione di risorse dedicate alla formazione digitale dei dipendenti pubblici, in particolare di quelli operanti in settori direttamente coinvolti nell'attuazione degli obiettivi di digitalizzazione individuati nei Piani integrati di attività e organizzazione

(PIAO), al fine di assicurare l'efficacia degli interventi programmati. Il medesimo decreto introduce, altresì, un obbligo periodico di aggiornamento professionale per il personale tecnico-informatico in servizio presso le pubbliche amministrazioni, attraverso la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti e finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni internazionali in materia di competenze digitali, prevedendo specifici incentivi professionali ed economici a sostegno di tali percorsi.

12. 32. Ruffino, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie vigenti del concorso RIPAM per 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia e quelle relative al personale tecnico e amministrativo a supporto dell'ufficio per il processo, di seconda e terza area.

12. 33. Casu, Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 173, dopo il comma 2-*sexiesdecies* è inserito il seguente:

"2-*septiesdecies*. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale dipendente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è corrisposta una specifica retribuzione di risultato per i carichi e le responsabilità organizzative gestionali per la specificità ed assoluta peculiarità delle funzioni di vigilanza e di ispezione connesse all'attività sanzionatoria, ivi incluse quelle di cui ai commi 2-*undecies* e 2-*duodecies*. Tale retribuzione di risultato è a carico delle disponibilità di bilancio dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e non può superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico annuo lordo pro-capite riferito alle voci retributive fisse e continuative. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

12. 34. Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2, alinea, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Alla lettera b) del medesimo comma 2 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025."

12. 35. Iacono, Barbagallo, Marino, Provenzano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 7, allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, è istituito

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, di conto capitale, con una dotazione pari a 2,2 milioni per l'anno 2025, 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 1,3 milioni per l'anno 2028, che costituisce limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni per l'anno 2025, 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 1,3 milioni per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti obiettivi, criteri e modalità per la ripartizione e l'impiego delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 7, prioritariamente destinate a:

a) sviluppare, anche in favore degli enti territoriali, metodologie e strumenti in grado di favorire il processo valutativo attinente agli scenari di utilizzo e valorizzazione dei beni patrimoniali immobili pubblici ed il relativo impatto economico e sociale;

b) sviluppare un'apposita piattaforma informatica, idonea al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma, anche mediante l'apporto di strumenti di intelligenza artificiale, e ad assicurare una puntuale analisi del patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l'integrazione e l'ottimizzazione del patrimonio informativo già disponibile, raccolto nel contesto della ricognizione annuale delle componenti degli attivi pubblici, anche ricorrendo ad altre fonti dati disponibili; il miglioramento della qualità dei dati disponibili, l'adozione di tecnologie di georeferenziazione per una rappresentazione dettagliata e interattiva del patrimonio immobiliare;

c) mediante l'utilizzo della piattaforma di cui alla lettera b), sviluppare attività di simulazione di scenari di valorizzazione e trasformazione dei beni patrimoniali, distinguendo gli stessi sulla base di

parametri analitici relativi allo stato di utilizzo o le condizioni esistenti, tramite l'impiego di modelli di analisi predittiva per l'elaborazione di scenari alternativi di gestione e utilizzo; lo sviluppo di modelli per la simulazione dell'impatto derivante dalle scelte strategiche, con particolare attenzione alla dimensione di impatto economico e sociale;

d) favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 12-*bis* dell'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 113, anche mediante: la promozione di standard condivisi per la gestione e la condivisione dei dati tra amministrazioni centrali e locali; l'identificazione e la prioritizzazione di nuove fonti e variabili informative sulla base di apposte valutazioni costo-beneficio volte a massimizzare efficacia e sostenibilità.

7-quater. Allo scopo di assicurare la manutenzione e il funzionamento della infrastruttura digitale di cui al comma 7-*ter* è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 36. Giorgianni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 3 dell'articolo 1-*quater* della legge 14 novembre 2000, n. 338 è sostituito dal seguente: "3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento. Nel caso in cui l'intervento non sia realizzato entro la scadenza della rendicontazione del target M4C1-30, ovvero venga in tutto o in parte revocato il provvedimento di concessione del finanziamento per mancato completamento dell'intervento entro i termini stabiliti rimarranno validi ed efficaci i titoli edilizi rilasciati ai sensi dei commi 1, 2 e 2-*bis* e le previsioni dei commi 4, 5 e 7 del presente articolo nonché quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mentre verrà meno l'incentivo di cui al comma 6 del presente articolo. Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo e per la durata di dodici anni decorrenti dalla data di avvio dell'attività, non può essere autorizzato il mutamento della destinazione d'uso da parte dell'amministrazione competente e permane, per la quota parte di posti letto eventualmente non finanziati, l'obbligo dell'applicazione di una tariffa non superiore alla tariffa media di mercato, così come risultante dall'applicazione annuale delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'università e della ricerca in esito ai lavori del Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'*housing* universitario di cui

all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 1437 del 2022. Sono esclusi dal regime tariffario di cui al paragrafo precedente i posti letto realizzati esclusivamente nella porzione di immobile sviluppata grazie agli incrementi di volumetria di cui al comma 7 del presente articolo in relazione ai quali permane l'obbligo di applicazione della tariffa media ridotta di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481, ossia tariffa media di mercato calcolata nelle modalità di cui al paragrafo precedente ridotta del 15%.

* **12. 37.** Iezzi, Bordonali, Ziello.

* **12. 38.** Malagola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di rafforzare l'efficienza da parte degli enti pubblici nella gestione degli appalti all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633, al comma 4 dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: "*d-bis*) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) esclusivamente nei confronti di un ente pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti".

12. 39. Battilocchio, Tenerini.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In considerazione del valore strategico del settore della portualità, del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, è autorizzata la spesa di euro 7.933.354 per l'anno 2025, di euro 8.131.688 per l'anno 2026 e di euro 8.334.980 per l'anno 2027, per l'attuazione di un accordo di servizio triennale da stipularsi tra la società "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni" e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di logistica, infrastrutture e trasporti.

8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, la società "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni" è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un contingente pari a venti unità di personale non dirigenziale di secondo e terzo livello.

8-quater. Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter, si provvede:

a) quanto a euro 700.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse

di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

b) quanto a euro 7.233.354 per l'anno 2025, a euro 7.431.688 per l'anno 2026 e a euro 7.634.980 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12. 40. Maccanti, Giaccone, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli interventi a favore del settore dell'autotrasporto è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12. 41. Maccanti, Iezzi, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, il Ministero della Difesa, la Corte dei conti, la Regione Lazio e le relative Aziende sanitarie, la Croce Rossa Italiana e le amministrazioni pubbliche che fruiscono dei servizi resi dall'ente sanitario di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, provvedono a fornire, anche sulla base delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo e fino a complessive 120 unità, personale in regime di distacco o altri istituti similari. Con specifico accordo interistituzionale stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascuna delle istituzioni di cui al precedente periodo viene determinata l'entità del personale a proprio carico.

12. 42. Candiani, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022/2024, sono definiti i criteri per l'attribuzione di una specifica indennità aggiuntiva per il personale scolastico che svolge servizio lontano dalla propria residenza. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 124 e 125 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e all'articolo 1, comma 593-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12. 43. De Corato, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo le parole: "è costituita una segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: ", cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere

sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e"; dopo le parole: "i compiti inerenti" sono aggiunte le seguenti: "al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza rivolti alle imprese estere, diversi da quelle attribuite all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,". Alla nota numero 8 dell'allegato n. 1 al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti" sono aggiunte le seguenti: "e alla segreteria tecnica del comitato attrazione investimenti esteri".

10-ter. All'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al primo periodo, le parole: "le finalità di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero, e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione, " e le parole: "cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, ed a cui è assegnato un dirigente di livello non generale". Il secondo periodo del predetto comma 1-bis è soppresso.

10-quater. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «biennio 2023 - 2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

b) al quarto periodo, le parole "due incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "un incarico dirigenziale".

10-quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 212.693 per l'anno 2025, e di euro 364.616,56 a decorrere

dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, da euro 3.069.784 a 2.857.091, per l'anno 2025, e della medesima autorizzazione di spesa da euro 3.069.784 a 2.700.916,80 a decorrere dal 2026. Conseguentemente, al predetto articolo 26, comma 2, il numero "50", riferito alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico, è sostituito con il numero "42".

10-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola "esteri" è soppressa;

b) al comma 2, la parola "esteri" è soppressa e dopo le parole "programmi di investimento diretto" sono inserite le seguenti: ", anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche".

12. 44. Caramanna.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia

di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti all'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro centottanta giorni dall'attivazione dei relativi corsi pena la decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6.

12. 45. Loizzo, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Lazzarini, Matone, Pretto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico - produttive nelle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 è integrato da un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS ricadano negli ambiti di competenza di due o più C.C.I.A.A., la designazione del rappresentante di cui al primo periodo avviene d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della C.C.I.A.A. territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della C.C.I.A.A. ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito ad ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40.

12. 46. Sbardella, Montaruli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, capoverso 164-bis, sopprimere le parole:* «limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative»; *sopprimere le parole:* «e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni»; *sopprimere le parole:* «e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale»;

b) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **12. 47.** Mari, Zaratti.

* **12. 48.** Scotto, Sarracino.

* **12. 49.** Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 11, capoverso "164-bis", primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* esigenze organizzative *aggiungere le seguenti:* oppure nel caso in cui versino nelle condizioni di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) *sostituire le parole:* del quindici per cento dei soggetti *con le seguenti:* del cinquanta per cento dei soggetti.

12. 50. Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 11, capoverso 164-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* alle esigenze organizzative *aggiungere le seguenti:* , e comunque a domanda del lavoratore,

b) *sopprimere il secondo periodo.*

12. 51. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 11, capoverso 164-bis, dopo le parole: dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere le seguenti: compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

12. 52. Marchetto Aliprandi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 11, capoverso 164-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli enti locali che versino nelle condizioni di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 la percentuale di cui al periodo precedente è del 50 per cento.

* **12. 53.** Castiglione.

* **12. 54.** Amich.

* **12. 55.** Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 11, capoverso 164-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La percentuale di cui al primo periodo non si applica in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente operaio del comparto idraulico-forestale.

12. 56. Tenerini, Battilocchio.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 11, capoverso 164-bis, secondo periodo, dopo le parole: ai responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale aggiungere le seguenti: , nonché al personale delle Amministrazioni dello Stato titolari dell'attuazione del PNRR e del PNC.

* **12. 57.** Cesa.

* **12. 58.** Bicchielli, Alessandro Colucci.

* **12. 59.** Miele, Giagoni, Giaccone, Caparvi, Zinzi.

* **12. 60.** Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 11, capoverso 164-bis,dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
 Al fine di favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, sono autorizzate, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere giovani qualificati di età non superiore a trenta anni, nel limite di uno ogni due risoluzioni del rapporto di lavoro di cui al primo periodo del presente comma. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di assunzione del personale di cui al presente comma, nonché i criteri per individuare i giovani qualificati.

12. 61. Marattin.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di revoca della domanda di accesso alla pensione presentata entro il 30 novembre 2024 a coloro la cui cessazione dal servizio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti della legge 30 dicembre 2024, n. 207, abbia determinato una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa.

12. 62. Zinzi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 2 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: "2. Salvo espressa domanda di rinuncia, da presentarsi presso la gestione previdenziale interessata entro la

data per il collocamento a riposo, il periodo di aspettativa obbligatoria è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza".

12. 63. Bruzzone, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Relativamente agli anni dal 2020 al 2023, i termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 giugno 2025.

12. 64. Bruzzone, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa

di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.

12. 65. Fenu, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

12. 66. Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: e le tecnologie moderne aggiungere le seguenti: e sostenibili.

12. 67. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: for Agricolture aggiungere la seguente: Sustainable.

12. 68. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nel territorio della provincia di Ferrara con le seguenti: nel territorio della provincia di Modena.

12. 69. Vaccari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: "*p)* «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ivi inclusi titoli obbligazionari o titoli di debito, quotati in mercati regolamentati.".

13-ter. Sono abrogati:

a) i commi 5 e *5-bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) il comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

12. 70. D'Attis.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati."

13-ter. Sono abrogati:

a) i commi 5 e 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) il comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

12. 71. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, le assemblee delle società a controllo pubblico locale stabiliscono il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai titolari e componenti degli organi di controllo, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di cui al comma 6. Fino alla medesima data, per le altre società a controllo pubblico restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."

13-ter. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. 72. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), alle società da esse controllate e agli enti pubblici titolari di partecipazioni per le decisioni ad essi spettanti in qualità di soci.

* **12. 73.** Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

* **12. 74.** Lazzarini, Giaccone.

* **12. 75.** Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: ", anche indirette," sono soppresse;

d) all'articolo 5, comma 3, le parole: "o indiretta" sono soppresse.

** **12. 76.** Volpi.

** **12. 77.** Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "avvenga in conformità a espresse previsioni legislative" sono aggiunte le seguenti: "e dei casi in cui la costituzione di una società sia attuazione di un obbligo previsto nei documenti di gara iniziali in caso di aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica"

12. 78. Volpi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni di aggregazione tra i soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale o di ambiti territoriali ottimali limitrofi.».

12. 79. Volpi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lettere *b*), *d*) e *f*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b*), *d*), *e*) e *f*)»;

b) dopo le parole: «non statali legalmente riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «nonché a corsi accademici presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

12. 80. Tassinari, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

12. 81. Miele, Latini, Loizzo, Sasso.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserire le seguenti: "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

12. 82. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e

delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione di ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di 1 unità dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'area dei funzionari. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità o procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, 1 unità dirigenziale di livello non generale, nonché un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'area funzionari anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti a decorrere dall'anno 2026. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. »

12. 83. Cerreto, Caretta, Mattia.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2024, n. 101, a decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 - 2027 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

12. 84. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al fine di valorizzare le professionalità dei lavoratori e non disperdere le competenze acquisite, il Ministero della salute è autorizzato ad avviare procedure straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal medesimo Ministero per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Ministro della Salute 27 luglio 2021, n. 159, che abbiano un incarico conferito a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova di sei mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, recante «*Compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante*», nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.".

12. 85. Barabotti, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/127 e 2022/128 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite delle risorse assegnate dall'ente di competenza a copertura dei costi di funzionamento.

12. 86. Tenerini, Battilocchio, Gentile, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 15.

12. 87. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: a sottoscrivere un accordo aggiungere le seguenti: , solo dopo l'entrata in esercizio del Ponte sullo Stretto

12. 88. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 15, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: è autorizzata con le seguenti: e la società ANAS S.p.a. sono autorizzate*

b) *sostituire le parole: nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio con le seguenti: ", anche allo scopo di agevolare il deflusso del traffico tenendo conto dell'avvio"*

12. 89. Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante l'abrogazione dei commi da 272 a 275 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

12. 90. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base degli atti di indirizzo delle Camere".

15-ter. All'articolo 1, comma 213, lett. *h)* della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "o territoriale," sono sostituite dalle seguenti: ", territoriale o internazionale,".

15-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 231 dopo le parole "nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e 18 milioni di euro per l'anno 2026";

b) dopo il comma 231 è aggiunto il seguente:

"*231-bis.* Al fine di consentire la gestione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025.";

c) al comma 232 dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e 7 milioni di euro per l'anno 2026";

d) al comma 233 le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle parole "71,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,5 milioni di euro per l'anno 2026".

15-*quinquies*. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;

b) le parole: «Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza anche internazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, individuati dalla predetta Autorità politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata, altresì,».

15-*sexies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 10,6 milioni di euro. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 10 milioni di euro. Per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante nazionale delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro.

15-*septies*. All'onere derivante dal comma 15-*quater* lettere a), b) e c) e dal comma 15-*sexies*, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-*quater*, lettera d).

12. 91. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo il comma 9-*quinquies* è aggiunto il seguente: «9-*sexies*. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente decreto, nonché di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la società Stretto di Messina S.p.A. è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

12. 92. Furgiuele, Carra', Iezzi, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite con le seguenti: «Ministero della cultura», sono soppresse le parole: «, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente,» e le parole: «dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2030.»;

2) al terzo periodo, le parole: «2021 e» sono sostituite dalla seguente: «2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

12. 93. Mollicone, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente,» e le parole: «dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2030.»;

b) l'ultimo periodo è soppreso.

12. 94. Mollicone, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 2-quinquies, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

2-quinquies. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

12. 95. Amorese, Mollicone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

12. 96. Mollicone, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contenziosi giudiziari in atto, inerenti alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono definiti, per le figure dirigenziali, con il reintegro in servizio con effetto immediato e compatibilmente con l'età anagrafica prevista dalla normativa vigente. Sono altresì riconosciute, per il periodo non lavorato, le spettanze economiche fisse e accessorie in godimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, al netto della prestazione pensionistica percepita. Non sono dovute forme risarcitorie di natura economica né spese legali a carico della pubblica amministrazione.

12. 98. Squeri, Tenerini, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo» sono sostituite dalle seguenti: "nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, il "Fondo per il Museo Nazionale della Resistenza" "

12. 99. Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età".

12. 101. Mollicone, Di Maggio.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

12. 102. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 328 è sostituito dal seguente:

«ART. 328

(Forma dei contratti di arruolamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità

marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore.

2. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

3. Il contratto di cui al primo comma deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Per i contratti di cui al secondo comma l'annotazione è a cura del comandante della nave.

4. Nei casi di cui al primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.

6. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo»;

b) l'articolo 329 è abrogato.

16-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025,» fino alla fine del periodo sono soppresse.

* 12. 103. Kelany.

* 12. 104. Miele, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 328 è sostituito dal seguente:

«Art. 328

(Forma

dei contratti di arruolamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore.
2. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

3. Il contratto di cui al primo comma deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Per i contratti di cui al secondo comma l'annotazione è a cura del comandante della nave.
4. Nei casi di cui al primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.
6. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso».

b) l'articolo 329 è abrogato.

12. 105. Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con

corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

16-ter. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma *16-bis* possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi *7-ter* e *7-quater* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

16-quater. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale fino alla qualifica di consigliere in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi *4-duodecies*, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e *4-terdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La procedura per l'immissione in ruolo prevista dal primo periodo, al fine di ulteriormente assicurarne la massima trasparenza, omogeneità e imparzialità, può prevedere anche l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali per la prova somministrata in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, le immissioni in ruolo di cui al presente comma sono subordinate, oltre che al superamento della prova ivi indicata, anche alla sussistenza di corrispondenti vacanze organiche non riferite al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 2024. In caso

di indisponibilità delle vacanze organiche indicate al terzo periodo, per le immissioni in ruolo del personale di cui al presente comma, si procede in ogni caso in deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 834, della citata legge n. 207 del 2024.

16-quinquies. Al fine di continuare ad avvalersi delle occorrenti professionalità anche in vista della riforma del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso la CONSOB alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, limitatamente al personale non dirigenziale e comunque fino alla qualifica di Consigliere, sono prorogati per un ulteriore periodo pari alla durata complessiva dei medesimi contratti sulla base dei quali la prestazione dell'attività lavorativa è stata effettuata. Le amministrazioni o gli enti di provenienza del personale di cui al primo periodo, adottano tempestivamente tutti gli eventuali adempimenti occorrenti ai fini della prosecuzione dei contratti di cui al presente comma. Resta ferma la possibilità per il personale di cui al primo periodo di chiedere la risoluzione del contratto.

12. 106. Comaroli, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo *1-bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 2019, n. 159, e ovunque ricorre nell'articolo, le parole: «, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono soppresse.

16-ter. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità dirigenziali di seconda fascia a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

16-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) all'alinea, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentanove»;

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, istituito ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567»;

b) al comma 8, terzo periodo, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del».

16-quinquies. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile,

dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

12. 107. Miele, Latini, Loizzo, Sasso.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) all'alinea, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentanove»;

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, istituito ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567»;

b) al comma 8, terzo periodo, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del».

12. 108. Miele, Latini, Loizzo, Sasso.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la cifra: «27» è sostituita dalla seguente: «28»;

b) all'articolo 814:

1) al comma 1, la parola: «1069» è sostituita dalla seguente: «1070» e la parola: «756» è sostituita dalla seguente: «757»;

2) al comma 1-bis, lettera a), il numero: «5» è sostituito dalla seguente: «6»;

c) nel quadro V della tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), il numero: «5» relativo all'organico è sostituito dal seguente «6».

16-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 16-bis e 16-quater, è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026.

16-quater. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-bis e per prontamente colmare la vacanza nel grado superiore esistente, in deroga all'articolo 1079 del

codice dell'ordinamento militare, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata una ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a).

16-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 16-ter, pari a euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12. 109. Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 66-bis e» e dopo le parole: «se informatici,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della stessa legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori

e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-*bis* della medesima legge n. 89 del 1913,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «degli atti formati su supporto informatico,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-*ter* della stessa legge n. 89 del 1913, dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio ai sensi dell'articolo 66-*bis* della medesima legge n. 89 del 1913,»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «il trasferimento degli atti» sono inserite le seguenti: «, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori» e dopo le parole «le strutture» è inserita la seguente: «periferiche»;

16-*ter*. All'articolo 66-*bis*, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, le parole: «Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministero della giustizia».

12. 110. Lucaselli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. In considerazione delle posizioni organizzative già esistenti a legislazione

vigente, la dotazione organica degli Ammiragli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, a far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è incrementata di una ulteriore unità.

16-*ter*. Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 16-*bis* e 16-*quater*, è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026.

16-*quater*. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-*bis* e per prontamente colmare la vacanza nel grado superiore esistente, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata una ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di Ammiraglio ispettore del Corpo delle Capitanerie di porto.

16-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 16-*ter*, pari a euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12. 111. Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «agricole» sono inserite le seguenti: «e della pesca »;

b) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4».

12. 112. Malaguti, Caretta, Marchetto Aliprandi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 619, e ovunque ricorre nel comma 620, le parole: «Autorità portuale di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale».

b) dopo il comma 619 è inserito il seguente: «619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto Vecchio di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale può delegare il Comune di Trieste a svolgere - nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale ed europea in materia, nonché in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo - la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto Vecchio amministrati in via esclusiva dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che resterà unico titolare del rapporto concessorio».

12. 113. Panizzut, Iezzi, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

16-ter. Per le suddette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 16-bi e 16-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 114. Piccolotti, Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, in ogni caso con riferimento esclusivo alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata.

16-ter. I componenti degli organi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre

1993, n. 580 restano esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135.

12. 115. Steger.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al fine di potenziare i servizi di sensibilizzazione, divulgazione scientifica e informazione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende e dei cittadini sulla gestione del rischio amianto, allo Sportello Amianto Nazionale è assegnato un contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

16-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 116. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Gli articoli 20 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpretano nel senso che le discipline ivi previste non trovano applicazione in relazione all'Ente nazionale Risi, quale ente pubblico economico.

12. 117. Ciaburro, Mattia.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della cultura, stante la considerevole carenza di organico nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti rilevata nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione

del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more dell'espletamento delle procedure di progressione tra le aree, nonché delle procedure concorsuali per le assunzioni nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti, sono rifinanziati gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Gli Uffici periferici sono autorizzati ad affidare gli incarichi di collaborazione a quegli esperti di particolare e comprovata specializzazione che - a seguito di ricognizione tra tutti i professionisti titolari dei contratti, purché gli stessi non siano stati risolti anticipatamente e per i quali i titolari non abbiano espresso formale rinuncia, stipulati a seguito di selezioni comparative dei candidati di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2024 ed il 31 dicembre 2024 presso la medesima sede - abbiano prestato attività con incarichi di collaborazione per almeno 30 mesi complessivi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022, tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023, tra il 1° aprile 2024 ed il 31 dicembre 2024. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, anche presso differenti Uffici periferici, purché i contratti sottoscritti siano riferiti, comunque, a periodi distinti. Gli Uffici periferici, all'esito della predetta ricognizione tra i professionisti, procedono alla conferma dei profili professionali dei candidati in possesso dei requisiti ed affidano gli

incarichi di collaborazione a decorrere dal 1° luglio 2025 per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025. Gli incarichi di collaborazione di cui al presente comma non possono essere cumulati tra di loro né con alcun altro analogo e concomitante rapporto di collaborazione professionale nei confronti di organi, istituti centrali o periferici del Ministero della Cultura, regolato da contratti stipulati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

12. 118. Battilocchio, Tenerini.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica d'Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 "Cavallari" in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

* **12. 119.** Kelany.

* **12. 120.** Iezzi, Bordonali, Ziello.

* **12. 121.** Miele, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico nella misura dei seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) oltre a euro 100 a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, di distanza inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato, ovvero il rimborso analitico delle spese per le trasferte, di distanza superiore agli 80

chilometri dall'ordinaria sede di servizio, e per le trasferte all'estero, in quest'ultimo caso oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.

Per le operazioni a cui partecipano anche personale con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, sono dovuti ad ogni unità di personale gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, maggiorati nella misura del 40 per cento, nonché gli importi di cui alla lettera *c)* del presente comma.

1-bis. Al personale incaricato delle operazioni di cui al comma 1, con funzione di titolare dell'attività, spettano gli importi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché gli importi di cui al comma 1, lettera *c)*. Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, spettano il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché gli importi di cui al comma 1, lettera *c)*.

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti solo gli importi di cui al comma 1, lettera *c)*. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti gli importi di cui al comma 1, lettera *c)*, oltre al 50 per cento degli importi di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma *1-bis*.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter* si applicano anche all'esercizio delle attività ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-quinquies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui al comma *1-quater* sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza».

12. 122. Battilocchio, Tassinari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *4-quater*, primo periodo, le parole: «tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto» sono soppresse;

b) il comma *4-quinquies* è sostituito dal seguente:

«*4-quinquies.* Le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 2643 del codice civile, relative a beni di proprietà dell'ISMEA e per la stessa pregiudizievoli, successive alla vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta in forma libera dell'Istituto, in deroga agli articoli 2656, 2657 e 2658 del codice civile, e senza oneri per lo stesso».

12. 123. La Salandra, Cerreto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Gli atti di compravendita e successione di terreni fino a 5.000 metri quadrati di superficie e fino a euro 3.000 euro di valore, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono effettuabili davanti al solo Segretario comunale, senza oneri di registrazione e trascrizione.

* **12. 124.** Roggiani.

* **12. 125.** Gribaudo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per i concorsi di accesso alla funzione di area del personale di elevata qualificazione di cui al CCNL del comparto sanità vigente, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2027, la riserva delle

posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno può essere ridotta fino al 25 per cento.

** **12. 126.** Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

** **12. 127.** Cattaneo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente

16-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.

12. 128. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 188 e 190 sono abrogati;
- b) il comma 189 è sostituito dal seguente:

«Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud"- Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021».

12. 129. Tassinari, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici centrali e territoriali della Motorizzazione, è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.082.027,10, di cui euro 1.500.000,00 per l'anno 2025, euro 8.200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 4.382.027,10 per l'anno 2027 per la realizzazione di un sistema di protezione integrato, tramite l'implementazione di strumenti di controllo degli accessi e di monitoraggio del traffico dati relativo ai servizi di competenza e la promozione di comportamenti sicuri e responsabili del personale nell'utilizzo delle dotazioni digitali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Consorzio PatentiViaPoste a conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli Uffici della Motorizzazione, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'utilizzo effettivo delle somme di cui al secondo periodo è subordinato al loro versamento e successiva riassegnazione.

12. 130. Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980, n. 1095.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e deliberato dagli organi statutari.

3. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

12. 131. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis

(Incentivi per le funzioni tecniche nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di cui al presente decreto e nei procedimenti di Vinca di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con proprio regolamento istituiscono gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti impiegati nell'istruttoria e nell'organizzazione dei procedimenti di VIA e di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e dei procedimenti di VInCA di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e successive modificazioni.

2. Gli incentivi trovano copertura a valere sugli oneri versati dai proponenti per l'organizzazione e l'istruttoria dei medesimi procedimenti.

3. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per ulteriori attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente».

12. 132. Battilocchio, Tenerini.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità a medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all'articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora ricompresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell'attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del PNRR, nonché del relativo PNC, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, limitatamente alle spese per l'assunzione di nuovo personale, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027».

12. 133. Tassinari, Battilocchio.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

12. 134. Gribaudo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di far fronte agli interventi tecnologici e logistico-

organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio Interuniversitario CINECA è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'attuazione degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

12. 135. Tassinari, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di far fronte alle accresciute attività del Ministero dell'università e della ricerca, anche in attuazione degli interventi di competenza ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT da destinare al Consorzio Interuniversitario CINECA è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

12. 136. Tassinari, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

12. 137. Tassinari, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'art. 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

12. 138. Gribaudo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 2024, n. 55, è inserito il seguente:

«1-bis: Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale».

12. 139. Piccolotti, Manzi, Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1 gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'a.s. 2024/25 al fine

di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021.

* **12. 140.** Piccolotti, Mari, Zaratti.

* **12. 141.** Gribaudo.

* **12. 142.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1 determina, per tutto il periodo di sospensione, anche il divieto per l'impresa» e le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «e contestuale interdizione alla stipula di

contratti con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti» e le parole da: «e al Ministero» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «al fine dell'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

12. 143. Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di garantire un maggiore coordinamento tra le amministrazioni competenti per materia, il commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in aggiunta a quanto ivi previsto, assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva realizzazione anche di grandi programmi di investimento nazionali dichiarati di preminente interesse strategico nazionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **12. 144.** Squeri, Tenerini, Tassinari.

* **12. 145.** Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 1, comma 830, primo periodo, della legge 30 Dicembre 2024, n. 207, le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale» sono soppresse.

**** 12. 146.** Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

**** 12. 147.** Mollicone, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale trasferito, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato

titolari di interventi rientranti nel PNRR e nel PNC, transita d'ufficio nell'Area superiore a quella di appartenenza, previo possesso della laurea magistrale e dell'anzianità di servizio di dieci anni maturata in qualsiasi Area professionale e in qualunque amministrazione Pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali progressioni sono consentite previa verifica della disponibilità di posti nell'ambito delle dotazioni organiche delle Amministrazioni Statali.

*** 12. 148.** Miele, Giagoni, Giaccone, Caparvi, Zinzi.

*** 12. 149.** Cesa.

*** 12. 150.** Battilocchio, Tenerini.

*** 12. 151.** Bicchielli, Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.884.300,00 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300,00 a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.884.300,00 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300,00 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12. 152. Carra', Sudano, Iezzi, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Negli atti riguardanti l'erogazione di servizi pubblici, anche a domanda individuale, di concessioni di beni o benefici, di occupazioni di suolo pubblico, di affissioni, di patrocini, di provvidenze e vantaggi economici diretti o indiretti, le pubbliche amministrazioni locali, regionali e nazionali e i soggetti privati incaricati della gestione di pubblici servizi non possono introdurre, in qualunque fase procedimentale, clausole accessorie che richiedano al cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adesione a principi o ideologie socio-politiche ovvero che implicino un sindacato, diretto o indiretto, della libertà di manifestazione del pensiero.

12. 153. Pretto, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024, sono definiti i criteri per l'attribuzione di specifiche indennità al personale che ha frequentato il percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, attivato nell'anno scolastico 2023/2024, a valere sulle risorse di economia di spesa di cui al comma 10 del medesimo decreto per ciascun anno. A decorrere dal prossimo concorso a dirigente scolastico, con decreto del ministro dell'istruzione sono determinati i criteri per l'accesso riservato sul 30% dei posti banditi al vicario e ai responsabili di plesso.

12. 154. De Corato, Amorese.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.

12. 155. Gribaudo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità dirigenziali di seconda fascia a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

12. 156. Miele, Latini, Loizzo, Sasso.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto media e lunga percorrenza di passeggeri - contratto intercity - per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.927,65 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. 157. Maccanti, Iezzi, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10,

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

* **12. 158.** Piccolotti, Mari, Zaratti.

* **12. 159.** Gribaudo.

* **12. 160.** Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.

* **12. 161.** Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno scolastico 2024/2025»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi».

** **12. 162.** Piccolotti, Mari, Zaratti.

** **12. 163.** Gribaudo.

** **12. 164.** Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

* **12. 165.** Piccolotti, Mari, Zaratti.

* **12. 166.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 2648 del codice civile, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Si può richiedere la trascrizione anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale e attestante l'avvenuto acquisto dell'eredità ai sensi degli articoli 476 e 485. In tal caso il dichiarante risponde dei danni se la sua dichiarazione non corrisponde a verità».

12. 167. Sarracino.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti

con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso DDG n. 2575 del 2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente a.s. 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

12. 168. Ghirra, Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 5, comma 1-ter, primo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si interpreta nel senso che le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree individuate dal piano regolatore portuale (PRP) sono riferite agli ambiti definiti e organizzati per aree omogenee e non alle singole e specifiche porzioni delle medesime aree portuali.

12. 169. Furgiuele, Iezzi, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 2660 del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Per la trascrizione dell'acquisto a causa di morte a titolo di erede nella relativa nota può essere omessa l'indicazione dei beni. In tal caso la trascrizione è eseguita presso l'ufficio dei registri immobiliari indicato dal richiedente».

12. 170. Sarracino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Relativamente agli anni dal 2020 al 2023, i termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 settembre 2025.

12. 171. Bruzzone, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per le assunzioni relative all'a.s. 2025/2026, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

12. 172. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nell'espletamento delle attività delegate dagli Organismi pagatori, gli operatori dei Centri di Assistenza agricola (CAA) rivestono la funzione di incaricati di pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.

12. 173. Caretta, La Porta, Almici.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo le parole: «conseguimento del titolo di laurea triennale» sono aggiunte le seguenti: «L-19 (ex classe 18)».

12. 174. Piccolotti, Manzi, Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Sino al 31 dicembre 2027, per i servizi di somministrazione di personale delle professioni sanitarie trova applicazione il regime di esenzione IVA.

12. 175. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 1, comma 442, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato.

12. 176. Almici, Caretta, Ciaburro.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

* **12. 177.** Cesa.

* **12. 178.** Bicchielli, Alessandro Colucci.

* **12. 179.** Miele, Giagoni, Giaccone, Caparvi, Zinzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente

16-bis. Agli accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è consentito, previa autorizzazione del direttore, l'esercizio della libera professione in campo artistico a condizione che non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione e che sia compatibile con l'orario di servizio.

12. 180. Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui

all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

12. 181. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.

12. 182. Piccolotti, Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. 183. Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità della Pubblica Amministrazione).

1. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, il Ministero della Difesa, la Corte dei conti, la Regione Lazio e le relative Aziende sanitarie, la Croce Rossa Italiana e le amministrazioni pubbliche che fruiscono dei servizi resi dall'ente sanitario di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, provvedono a fornire, anche sulla base delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo e fino a complessive 120 unità, personale in regime di distacco o altri istituti simili. Con specifico accordo interistituzionale stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascuna delle istituzioni di cui al precedente periodo viene determinata l'entità del personale a proprio carico.

12. 184. Pittalis, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente :

Art. 12-bis.

*(Disposizioni
in materia di camere di commercio)*

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Con decreto del Ministro dell'impresa e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. 01. Marino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

*(Ulteriori misure per la funzionalità
della Pubblica Amministrazione).*

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Le cause di inconfiribilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di

ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico».

12. 02. Pittalis, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriori
misure per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni).

1 All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo della Legge 7 febbraio 1990, n. 19»;

b) al comma 2, dopo le parole: «non lo ha commesso,» sono inserite le seguenti: «ovvero con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione».

12. 03. Pittalis, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Adempimenti
amministrativi che richiedono l'utilizzo di
soluzioni software)

1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle Amministrazioni Pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio dati tramite interoperabilità il Legislatore e gli Enti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test.

12. 04. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Ai titolari di pensione che hanno subito le decurtazioni di cui alla tabella A, articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per aver ricevuto in data successiva al 15 ottobre 1993, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, la comunicazione della ricongiunzione contributiva ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, a decorrere dal settantesimo anno di età a domanda dell'interessato è ripristinato l'assegno pensionistico senza le suddette decurtazioni, in applicazione dell'articolo 11, comma 18, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537.

12. 05. Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

(Misure urgenti per il personale dirigente sociosanitario).

1. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma si applicano altresì al direttore sociosanitario, ove previsto dalle leggi regionali».

12. 06. Cattaneo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

(Misure urgenti per il personale dirigente di strutture complesse del Servizio Sanitario Nazionale).

1. All'articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «direttore sanitario», sono inserite le seguenti: «o sociosanitario»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto

anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione indica al Direttore generale una terna di candidati maggiormente idonei sulla base di criteri fissati preventivamente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua il candidato da nominare sulla base della terna indicata dalla commissione, motivando la scelta analiticamente. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione nominando uno degli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale».

12. 07. Cattaneo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art.12-bis.

(Disposizioni per la funzionalità degli enti del Servizio sanitario nazionale e modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

6) al comma 7-quater, alinea, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di

norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza

dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

d) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti».

2. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui

al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.

12. 08. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci, Carmina.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

(Misure urgenti per il personale dirigenziale delle professioni infermieristiche e tecnico sanitario).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) dopo il comma 7-*quinqüies*, è aggiunto il seguente:

«7-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies* del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco nazionale dei direttori di struttura complessa

appartenenti alla qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies* del presente articolo»;

2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»;

b) dopo l'articolo 15-*quaterdecies* è inserito il seguente:

«15-*quindécies*. Le disposizioni di cui agli articoli 15-*ter*, 15-*quinqüies*, 15-*septies*, 15-*nonies*, 15-*undécies*, 15-*terdecies* del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251».

12. 09. Cattaneo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

* **12.010.** Scotto, Simiani.

* **12.011.** Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019 - 2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.

2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la Salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi

nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto Sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.

**** 12. 012.** Scotto, Furfaro.

**** 12. 013.** Mari, Zaratti.

**** 12. 014.** Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1,

comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti

connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

* **12.015.** Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

* **12.016.** Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro da remoto).

1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Diritto al lavoro da remoto*)
- 1. Il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto da intendersi come il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nello spazio digitale e tramite connessione informatica ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano.

2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, il lavoro da remoto è effettuato su base volontaria mediante accordo tra le parti o accordo collettivo. In caso di accordo individuale, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce o dell'ente bilaterale competente per territorio ove esistente.

3. Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione lavorativa da remoto in qualsiasi luogo e momento idonei a garantire la regolare esecuzione della stessa, nei limiti dell'orario di lavoro normale determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Resta fermo l'esercizio del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis.

4. Ai fini del trattamento economico e normativo, il lavoratore da remoto è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore in presenza.

5. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:

a) il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle

piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento o applicativo di comunicazione;

b) le modalità e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'individuazione delle condotte, connesse all'esecuzione dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per le imprese aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, le materie di cui alla presente lettera possono essere disciplinate mediante accordi stipulati tra il datore di lavoro o, per suo incarico, l'associazione di categoria alla quale eventualmente aderisca e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

7. L'accordo individuale di cui al comma 2 individua esplicitamente i termini e le condizioni del diritto alla disconnessione di cui al comma 6, a pena di nullità.

8. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti».

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Forma e recesso*) - 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro da remoto è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:

a) l'eventuale alternanza tra i periodi di lavoro da remoto all'interno e all'esterno dei locali aziendali;

b) le eventuali fasce orarie di reperibilità;

c) l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) il diritto all'apprendimento permanente in modalità formale, non formale o informale, e alla periodica certificazione delle relative competenze nonché l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in remoto.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, l'accordo di cui al comma 1 coincide con la durata del rapporto di lavoro. Il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire al lavoratore un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle proprie esigenze di vita e di cura.

4. Il datore di lavoro, pubblico e privato, mette a disposizione del lavoratore con disabilità la strumentazione tecnologica adeguata allo svolgimento di lavoro da remoto»;

3. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il trattamento economico è da intendersi comprensivo dei beni e servizi previsti dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosciuti in adempimento di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.

c) al comma 1 dell'articolo 20, e ovunque ricorre nel Capo II, la parola: «agile» è sostituita dalle seguenti: «da remoto»;

d) l'articolo 21 è abrogato;

e) nel capo II, dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (*Diritto alla disconnessione*) - 1. Il lavoratore è titolare del diritto alla disconnessione da intendersi come

il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive. Il diritto alla disconnessione è garantito e attuato nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva.

2. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al lavoratore che segnala all'Istituto nazionale della previdenza sociale la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24-ter. - (*Formazione digitale*) - 1. Al fine di assicurare ai lavoratori da remoto una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente e in sicurezza le dotazioni tecnologiche, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali, nonché corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione accreditati per la formazione continua.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le risorse del Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021.

Art. 24-quater. - (*Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici*) - 1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione destinati ad agevolare le attività in modalità remota, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è elaborato un indice, denominato "indice smart", che quantifichi la misura della sostenibilità ambientale e sociale ottenuta con l'utilizzo del lavoro da remoto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 24-quinquies. - (*Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro da remoto*) -

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro da remoto, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato all'indice della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 24-quater.

Art. 24-sexies. - (*Convenzioni per la gestione di immobili inutilizzati*) - 1. Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per la messa a disposizione di immobili inutilizzati, affinché siano impiegati come spazi di lavoro collettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro da remoto, nonché convenzioni con le aziende

di trasporto pubblico locale per l'adozione di tariffe scontate in favore degli utenti del servizio che svolgano l'attività lavorativa con modalità da remoto.

Art. 24-septies. - (Sanzioni) - 1. In caso di violazione del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 25.000 euro. Se la violazione è stata compiuta nei confronti di più di cinque lavoratori la sanzione si applica in misura doppia.

2. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

3. In mancanza di esplicite previsioni degli accordi di cui all'articolo 18, comma 6, sulla disciplina delle materie ivi indicate, sono affetti da nullità i provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per condotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro da remoto o sulla base di dati e informazioni acquisiti nel corso della stessa».

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i rischi connessi o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi e i tempi della disconnessione».

3. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del lavoro da remoto».

12. 017. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».

* **12. 018.** Scotto, Graziano.

* **12. 019.** Pellegrini, Baldino, Lomuti, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

2017 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»;

c) alla lettera b), le parole da: «in favore delle strutture» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia».

2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «,2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

* 12. 023. Cattaneo.

* 12. 024. Maccari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12 bis

(Razionalizzazione dei contingenti dei Medici Veterinari Specialisti per il contrasto

alle epizootie ed alle zoonosi sul territorio nazionale)

1. All'articolo 8 del decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, e ss. mm. ii., dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

«8-*ter*. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali convenzionati, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto Legislativo n. 502 del 1992 ss. mm. ii. , che alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente comma figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per n. 38 (trentotto) ore settimanali presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) ed in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'Area Funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1997 n. 365, a domanda sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali convenzionati che alla data di entrata in vigore della Legge istitutiva del presente comma ancora non hanno maturato/perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2026. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai Medici Veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili. Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa, già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale

opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato si applicherà quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2001».

12. 025. Cannata.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute e, in ogni caso, alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, i predetti dirigenti sanitari e i dirigenti sanitari del Ministero della salute verranno equiparati, ai fini del collocamento in quiescenza, ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale».

12. 026. Ciancitto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Misure per il reclutamento del personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Al fine di favorire il reclutamento del personale del Servizio Sanitario Nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato ed integrato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano, in via diretta, alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

12. 027. Ciancitto, Longi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

1. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2024, n 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

12. 028. Amorese, Mollicone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Misure urgenti per contrastare la carenza di personale del SSN)

1. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «settantaduesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantatreesimo anno di età».

12. 029. Comaroli, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, le parole: «che ne cura l'immediata trasmissione» sono sostituite dalla seguente: «nonché»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis *(Istituzione della Banca Dati Nazionale e del Registro Digitale degli Scioperi nei servizi pubblici essenziali)*.

1. Presso la Commissione di garanzia è istituita la Banca Dati Nazionale degli Scioperi nei servizi pubblici essenziali. La Commissione elabora i dati acquisiti e ne cura la riproduzione nel Registro Digitale degli Scioperi indicando, in relazione a ciascuno sciopero, il settore e le aziende coinvolte, i soggetti proclamanti, la data, la durata, le modalità, il bacino di utenza interessato, nonché gli interventi adottati dall'Autorità.

2. I criteri per analizzare e catalogare i dati degli scioperi, anche ai fini delle

informazioni da pubblicare nel Registro Digitale, sono stabiliti con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1 dell'art. 2, tenuto conto della specificità dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sull'utenza.

3. Il Registro è reso disponibile per la consultazione ai cittadini ed a tutti i portatori di interesse mediante l'accesso per via telematica al sito istituzionale della Commissione.

4. Al fine di garantire la piena operatività e implementazione della Banca Dati Nazionale degli Scioperi e la gestione del Registro Digitale degli Scioperi con carattere di continuità e di favorire il riassetto organizzativo della Commissione in funzione dei nuovi compiti amministrativi, i contingenti di personale di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono aumentati di 5 unità».

12. 030. Bagnai, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233)

1. Il periodo transitorio per la messa a regime del servizio di collegamento delle

imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è prorogato sino al 30 giugno 2026.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'erogazione a regime del servizio di cui al comma 1, Unioncamere, per il tramite del gestore informatico del servizio, fruisce d'ufficio di tutti i dati, le informazioni, i documenti e i certificati delle Pubbliche Amministrazioni disponibili attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. I dati, le informazioni, i documenti e i certificati sono resi disponibili da parte delle Pubbliche Amministrazioni immediatamente e senza alcuna necessità di un preventivo convenzionamento.

2-ter. In sede di prima applicazione sono resi immediatamente disponibili ai sensi del comma 2-bis attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati i seguenti dati, informazioni, documenti e certificati:

(i) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

(ii) Certificato Unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

(iii) Verifica inadempimenti (ex articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);

(iv) Dati e informazioni presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti istituito con il Regolamento n.115 del 31 maggio 2017;

(v) Dati e informazioni presenti nel Registro Unico del Terzo Settore istituito con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriori misure urgenti per le procedure di sperimentazione in materia di disabilità)

1. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le procedure di sperimentazione della valutazione multidimensionale, del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, il relativo monitoraggio e le misure di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 197.

1-*ter*. Le Unità di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, operanti nei territori di cui al comma 1, applicano, ai fini della sperimentazione le disposizioni di cui al predetto capo III:

a) all'elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate dalla data del 30 settembre 2025 alla data del 31 dicembre 2026;

b) alle istanze, presentate dalla data del 30 settembre 2025 alla data del 31 dicembre 2026;

c) alle istanze relative ai progetti di vita presentate da coloro che sono già in possesso di una certificazione rilasciata in data anteriore al 30 settembre 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 30 settembre 2025».

12. 033. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 134, lettera a), e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti «, 2021, 2025, 2026 e 2027».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 034. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 12-bis.

(Disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione ai fini dell'attuazione degli obiettivi della direttiva 92/43/CEE "Habitat")

1. Al fine di permettere la funzionalità della pubblica amministrazione e l'accelerazione delle procedure amministrative per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat", intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale avviati in data successiva al 1° giugno 2025, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano entro sessanta giorni la verifica dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono indicare prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi, ovvero possono chiedere, una sola volta, chiarimenti e integrazioni entro i primi trenta giorni del procedimento. Il termine per la valutazione di incidenza si interrompe per la presentazione dei chiarimenti e integrazioni inderogabilmente entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'istanza si intende

respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. La valutazione di incidenza è conclusa con la verifica da parte dell'autorità competente entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dello studio, ovvero di trenta giorni successivi dalla presentazione dei chiarimenti e integrazioni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso. In caso di interventi a carattere ripetitivo, qualora non siano presenti modifiche dei fattori ambientali e delle condizioni di contorno, il richiedente può limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di un nuovo studio per la valutazione di incidenza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci.">>

12. 035. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Estensione mansioni Ufficio Per il Processo presso i Tribunali di sorveglianza)

1 Gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati anche a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.036. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Assunzione personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Funzionario ministero Giustizia)

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 037. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di

personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. All'attuazione del presente comma si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a euro 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 038. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(ampliamento pianta organica e assunzioni mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nonché dell'incremento dei numeri dei suicidi, la pianta organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, destinata al ruolo di mediatore culturale è aumentata fino al contingente di 300 unità.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, le relative procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 233 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate al ruolo di mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

3. Alle assunzioni finalizzate all'attuazione del comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

4. Per l'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.

12. 039. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario

della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 040. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Assunzioni
funzionario giuridico pedagogico)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 300 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.

4. Agli oneri pari a 80,5 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 041. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Potenziamento
ruolo organico magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 042. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Assunzioni polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 2.000 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, nel 2025, e di ulteriori 2000 unità, a decorrere dal 2026.

12. 043. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Scotto, Bonafe'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026»

13. 2. Giaccone, Giagoni, Caparvi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.

(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata.

2. I componenti degli organi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 restano comunque esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135.

3. La disposizione del quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e da Unioncamere successivamente alla data di entrata in vigore

della legge 10 agosto 2023, n. 112 e che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.

4. Per il biennio 2025-2026, in deroga al limite di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74, previsto per le singole Camere di commercio, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata ad indire procedure di assunzione per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di un numero di unità non superiore a 60 in nome e per conto delle Camere di commercio che ne abbiano fatto preventiva richiesta e che prevedono, al termine del percorso di servizio prestato e concluso con valutazione positiva, di poter assumere le unità interessate a valere sul contingente di assunzioni a tempo indeterminato consentite in base alla normativa inerente. Sulla base delle richieste pervenute dalle Camere di commercio, Unioncamere gestisce le procedure nel rispetto del principio della territorialità del reclutamento e fornisce alle Camere stesse la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato da queste sottoscritti.

5. Per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

13. 01. Pella, Squeri, Tenerini, Battilocchio, Tassinari, Gentile.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.

(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata.
2. I componenti degli organi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, restano comunque esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
3. La disposizione del quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura successivamente alla data di

entrata in vigore della legge della legge 10 agosto 2023, n. 112 e che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.

4. Per il biennio 2025-2026, in deroga al limite di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge del 21 giugno 2023, n. 74, previsto per le singole Camere di commercio, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata ad indire procedure di assunzione per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di un numero di unità non superiore a 60 in nome e per conto delle Camere di commercio che ne abbiano fatto preventiva richiesta e che prevedono, al termine del percorso di servizio prestato che si è concluso con valutazione positiva, di poter assumere le unità interessate a valere sul contingente di assunzioni a tempo indeterminato consentite in base alla normativa inerente. Sulla base delle richieste pervenute dalle Camere di commercio, Unioncamere gestisce le procedure nel rispetto del principio della territorialità del reclutamento e fornisce alle Camere stesse la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato da queste sottoscritti."

5. Per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

13.02. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.

(Proroga del Piano nazionale per la non autosufficienza)

1. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane del 23 marzo 2023, n. 33 e del decreto attuativo del 15 marzo 2024, n. 29, al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei disabili gravissimi anche assistiti da *caregiver* familiari, è prorogata per l'annualità 2025 l'efficacia del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio dello stato per l'anno 2025,

fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.

13. 03. Matera.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 14.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: Al fine di armonizzare i trattamenti economici dei diversi comparti della pubblica amministrazione;

b) al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 400 milioni;

c) al primo periodo, dopo le parole: all'incremento aggiungere la seguente: perequativo.

14. 1. Baldino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: appartenente alle aree professionali e del personale.

14. 2. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: ai comparti del Servizio Sanitario Nazionale

14. 3. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: al comparto Funzioni locali.

14. 4. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;

b) al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;

c)aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i

comuni delle risorse previste dal presente comma è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.

*** 14. 5.** Zaratti, Mari.

*** 14. 6.** Ruffino, D'Alessio.

*** 14. 7.** Bonafe', Scotto, Casu, Roggiani.

*** 14. 8.** Romano, Alessandro Colucci.

*** 14. 9.** Roggiani.

*** 14. 10.** Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

*** 14. 11.** Castiglione.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri aggiungere le seguenti: dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa;

b)dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

**** 14. 12.** Scotto, Casu.

**** 14. 13.** Mari, Zaratti.

**** 14. 14.** Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri aggiungere le seguenti: , incluso il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro,.

14. 15. Varchi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: pari a 190 milioni di euro con le seguenti: pari a 250 milioni di euro;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: complessivi 190 milioni di euro con le seguenti: complessivi 250 milioni di euro;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di comparto unico del pubblico impiego delle Regioni e degli Enti Locali)

1. *Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, nonché per contrastare il fenomeno della carenza di personale, è istituito il comparto unico del*

pubblico impiego regionale e locale, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, delle città metropolitane, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato dai contratti collettivi regionali e nazionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

14. 16. Romano, Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».

1-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

* **14. 17.** Scotto, Sarracino.

* **14. 18.** Mari, Zaratti.

* **14. 19.** Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare le funzioni di coordinamento, direzione e controllo di cui agli articoli 63 comma 8, 63-bis, 68 comma 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuali

si applicano le norme e le disposizioni in materia di trattamento giuridico dei dirigenti generali dello Stato. Al Segretario Generale di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo non inferiore al trattamento economico complessivo annuo stabilito per la fascia più elevata dei direttori generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci di ciascuna Autorità, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. 20. Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di perseguire l'armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale del comparto delle funzioni locali agli altri comparti della pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

* **14. 21.** Roggiani.

* **14. 22.** Castiglione.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è abrogato.

14. 23. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, è abrogato.

14. 24. Gusmeroli, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche in considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n.62, la dotazione del Fondo Risorse I decentrate relativa all'anno 2025 è incrementata in ragione delle risorse disponibili risultanti dallo 0,10 per cento delle Entrate, Titoli I e II del Bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 88 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

14. 25. Soumahoro.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali del concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali ed autostradali, prot.n.29146 del 05/07/2022 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 53 del 5 luglio 2022, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di prova ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

14. 26. Zinzi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2025.

14. 27. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «750 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 28. Scotto, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2025 e al fine di garantire una più efficiente e piena operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca a seguito dell'iscrizione al registro internazionale EQAR, il fondo accessorio dell'Agenzia è incrementato di 120.000 euro con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1. Il fondo accessorio dell'Agenzia può altresì essere incrementato con risorse derivanti dalla partecipazione a progetti internazionali o con i proventi delle attività di valutazione, anche in regime di conto terzi, effettuate in ambito internazionale.

14. 29. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola *con le seguenti:* Per il potenziamento della medicina scolastica e per l'assistenza agli alunni e alunne con disabilità;

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle

istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, e le parole: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

14. 30. Quartini, Caso.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie con le seguenti: incrementare il trattamento accessorio.

Conseguentemente:

a) sopprimere il secondo periodo

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2025, 50.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 31. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

14. 32. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie di cui al primo periodo può essere estesa al personale amministrativo in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al quarto periodo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. 33. Miele, Latini, Loizzo, Sasso.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine i seguenti commi:

6-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

6-ter. All'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo, nonché le risorse eterofinanziate, per qualunque causale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Delle stesse può essere beneficiario tutto il personale comunque in servizio, comprese le figure dirigenziali e il personale incaricato delle Elevate qualificazioni. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, né ai fini della determinazione complessiva delle spese di personale, né ai fini della spesa complessiva per lavoro flessibile.

6-quater. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020, il comma 3-septies è sostituito dal

seguito: «3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.»

14. 34. Gribaudo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 66-bis e» e dopo le parole «se informatici,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della stessa legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «degli atti formati su supporto informatico,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della stessa legge n. 89 del 1913, dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

c) al terzo periodo, dopo le parole «il trasferimento degli atti» sono inserite le seguenti: «, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori» e dopo le parole «le strutture» è inserita la seguente: «periferiche».

6-ter. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, le parole: «Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministero della giustizia».

14. 35. Sarracino.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine i seguenti commi:

6-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti:

«per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

6-ter. All'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, aggiungere il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.»

* **14. 36.** Zaratti, Mari.

* **14. 37.** Ruffino, D'Alessio.

* **14. 38.** Bonafe', Scotto, Roggiani.

* **14. 39.** Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

* **14. 40.** Roggiani.

* **14. 41.** Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

* **14. 42.** Castiglione.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico

e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2025 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie e della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del SSN."

14. 43. Malavasi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1984, n. 1034, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025 mediante apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di consentire al Fondo di previdenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 1981, n. 211, la stipula di polizze sanitarie o mutualistiche in favore degli iscritti in servizio e di coloro che sono stati collocati in quiescenza, la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali può essere ulteriormente incrementata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, avvalendosi di quota parte degli importi non utilizzati per le finalità di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1984, n. 1034. Dalla previsione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. 44. Giaccone, Iezzi, Caparvi, Bordonali, Giagoni, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n.234, calcolate nella misura dello 0.55% del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA della scuola, per l'anno 2024 e 2025, nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto, sono portate ad incremento del FMOF relativo all'a.s. 2024/25 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi, sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021.

14. 45. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 282,36 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 46. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 47. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. La quota unitaria media pro-capite di 6.000,00 euro come individuata ai sensi del d.P.R. 9 agosto 2018, n. 118, ai fini della quantificazione della dotazione finanziaria del Fondo Risorse Decentrate, di cui all'articolo 49 del CNL Funzioni Centrali, deve intendersi riferita a tutto il personale non dirigenziale a qualunque titolo in servizio presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi euro 1.401.564,00 per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede con risorse proprie di bilancio derivanti da una quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile.

14. 48. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 49. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2025 la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 11 posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente sanitario biologo, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IX serie speciale - Concorsi ed esami n. 5 del 17 gennaio 2020.

14. 50. Castiglione.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista la possibilità di usufruire del buono pasto. Alle risorse si provvede attraverso l'utilizzo delle economie di spesa del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa."

14. 51. Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista un'indennità aggiuntiva in caso di servizio prestato in istituzioni scolastiche diverse dalla propria residenza.

14. 52. Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. All'articolo 29, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: "per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027".

14. 53. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. La trattenuta ENAM, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1957, n. 93, è abolita per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

14. 54. Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Articolo 14-bis

(Misure per l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa da parte di coloro che rientrano nelle condizioni di cui al comma 1, sono istituiti, presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, elenchi speciali straordinari corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano, con eventuale annotazione delle specializzazioni corrispondenti possedute, nonché l'elenco speciale straordinario degli operatori socio sanitari presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche.

1-ter. L'obbligo di iscrizione agli elenchi speciali straordinari di cui al comma

1-bis non si applica alle Regioni e Province autonome che, precedentemente all'istituzione degli elenchi speciali straordinari, abbiano già sottoscritto accordi con soggetti esteri per il reclutamento di professionisti sanitari e sociosanitari, che operino in Italia, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n.18 e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole: "dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istituzione degli elenchi speciali straordinari di cui al comma 1-bis"».

14. 01. Cappellacci, Tenerini, Battilocchio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)

1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.

* **14. 02.** Scotto, Bonafe', Casu.

* **14. 03.** Mari, Zaratti.

* **14. 04.** Baldino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al fine di rispondere alla grave carenza di personale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale è disposto lo scorrimento integrale della Graduatoria del Concorso MAECI 2024 per 381 posti nell'area funzionale II - assistente contabile.

14. 05. Casu, Toni Ricciardi, Bonafe', Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'articolo 2099, secondo comma, del Codice Civile si interpreta nel senso che l'accordo tra le parti, ove stabilisca la retribuzione del lavoratore sulla base di quanto indicato dal contratto collettivo stipulato a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, indica la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione, salvo il caso di grave incoerenza dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo con i livelli di produttività del lavoro nel settore e nella zona di svolgimento della prestazione.

2. Con la sentenza con cui il giudice rileva la grave incoerenza di cui al comma che precede e indica la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il settore e la zona di svolgimento della prestazione.

* **14. 06.** Rosato, D'Alessio.

* **14. 08.** Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis. (*Disposizioni per il riconoscimento economico al personale degli enti pubblici di ricerca nella partecipazione negli stati emergenziali*).

1. Gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in accordo con il Ministero vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali da riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali.

2. L'aumento non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente.

3. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali secondo le normative di settore e a seguito di contrattazione nazionale di ente.

4. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.

14. 09. Mari, Zaratti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Servizio sanitario nazionale).

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e per favorire una maggiore attrattività degli enti del servizio sanitario nazionale e nel contempo la riduzione del fenomeno delle dimissioni anticipate, i risparmi conseguiti a livello regionale da tali enti rispetto al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il relativo importo è adeguato annualmente, in aumento o in diminuzione, in rapporto ai risparmi conseguiti rispetto al limite di spesa di cui al precedente periodo. Le risorse possono essere attribuite dalle regioni agli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio.

14. 010. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello, Pretto, Loizzo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 15.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che provvederà con sollecitudine al ripristino dei luoghi messi a disposizione per l'accoglienza per il Giubileo dei giovani.

15. 1. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'immediato risarcimento e al completo ripristino dei locali e dei materiali danneggiati, nonché alla necessaria sanificazione degli stessi, al fine di garantire la tempestiva riapertura degli edifici scolastici nel mese di settembre per l'avvio dell'anno scolastico.

15. 2. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *con le seguenti:* tramite l'assunzione di personale dedicato all'assistenza dei pellegrini

b) *sostituire le parole:* di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità *con le seguenti:* non dirigenziale

15.3. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 4.

15.4. Ilaria Fontana, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire l'efficiente risposta agli eventi giubilari è disposta per Roma Capitale la facoltà di stipulare convenzioni per poter attingere alle graduatorie in corso di validità.

15.5. Casu.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire l'efficiente risposta agli eventi giubilari è disposta per Roma Capitale la facoltà di stipulare convenzioni per poter attingere alle graduatorie relative al "Concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale - Area II".

15. 6. Casu, Scotto, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Delega al Governo per il contrasto alla sosta selvaggia nelle aree urbane)

1. Al fine dare piena attuazione all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e contrastare la sosta selvaggia nelle aree urbane, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che consente agli utenti, attraverso l'applicazione dell'app Io, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di segnalare alla polizia locale le violazioni di cui dall'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

3. Se la violazione segnalata viene confermata dalla polizia locale, l'utente ha diritto a ricevere, per ogni segnalazione andata a buon fine la somma di 4,00 euro, secondo i tempi e le modalità stabilite.

15. 01. Borrelli.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)

1. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore

spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»

15. 02. Alessandro Colucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)

1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»

15. 03. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Misure urgenti in materia di sicurezza)

1. All'articolo 35-bis, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: «e 38 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «68 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

15. 04. Rizzetto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Normativa antincendio)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è inserito in fine il seguente comma:

«4-octies. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.»

15. 05. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Misure urgenti per favorire la prosecuzione delle attività di ricerca biomedica nell'ambito della salute pubblica)

1. Al fine di tutelare la continuità e la competitività della ricerca pubblica biomedica italiana, nonché il progresso scientifico volto alla tutela della salute collettiva, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

15. 06. Malavasi, Gribaudo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 16.

Sopprimerlo.

* **16. 1.** Mari, Zaratti.

* **16. 2.** Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

* **16. 3.** Scotto, Bonafe'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

16. 4. Scotto, Sarracino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.

* **16. 5.** Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24 comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 1 comma 162 della legge 30/12/2024 n.207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto.

16. 6. Scotto, Sarracino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici,

pubblici e privati che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.

16. 7. Fenu, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;

b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

16. 8. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.

(Misure urgenti per l'armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dai giornalisti iscritti all'albo nazionale per lo svolgimento di attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.)

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale se corrisposto dal datore

di lavoro in modo costante, duraturo, senza riserve e percepito dal lavoratore in buona fede.»

16. 01. Mattia.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.

(Disposizioni per aggiornare le modalità di riconoscimento della sordocecità da parte della pubblica amministrazione)

1. Al fine di assicurare il corretto adeguamento dei meccanismi di riconoscimento della sordocecità da parte della pubblica amministrazione, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditive e visiva»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, individuate e accertate ai sensi dell'articolo 3, che in

interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la durata compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite, rispettivamente, per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile.»;

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una durata compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile».

16. 02. Panizzut, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: provvedimenti di riorganizzazione, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sopprimere le parole: non generali;

sopprimere il comma 3.

17. 2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione delle previsioni della Raccomandazione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, per i profili di politica economica e finanziaria, promuovendo lo sviluppo dell'economia sociale e rafforzando la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica economica nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze sono attribuite le funzioni di analisi, proposta, monitoraggio e coordinamento in materia di economia sociale, anche con riguardo alla valutazione degli effetti macroeconomici delle misure di sostegno all'economia sociale e al raccordo con i programmi e le iniziative nazionali e internazionali, nel rispetto delle relative competenze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma è attribuito alla Direzione I "Interventi finanziari in economia" del dipartimento dell'economia. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.3. Giorgianni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma: :

3-bis. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettività delle procedure sul riconoscimento dell'ingiusta detenzione con riferimento all'accertamento delle relative responsabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette al Ministro della giustizia, nella qualità di titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, al fine delle valutazioni di competenza, i provvedimenti di liquidazione delle domande di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.

17.4. Enrico Costa, Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Articolo 17-bis.

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia

e delle finanze, delle agenzie fiscali e della guardia di Finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica).

1. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «transitano nella prima» fino a: «almeno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi.».

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «per gli anni dal 2022 al 2026» sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, per» sono sostituite dalla seguente: «Per»;

b) al quinto periodo le parole: «, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026» sono soppresse.

4. Al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni istituzionali correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, è incrementata di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. All'articolo 1, comma 1030, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Per l'esercizio delle funzioni istituzionali» le parole: «relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono soppresse;

b) dopo le parole: «comprese le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.».

6. All'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole: «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.

7. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole: «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole: «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.

8. All'articolo 13-*ter*, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «e al reparto

della Guardia di finanza territorialmente competenti».

9. All'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza».

10. A decorrere dall'inizio della X legislatura del Parlamento europeo, come risulta a seguito delle elezioni del 5-9 giugno 2024, il rimborso delle spese di viaggio dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di cui allo Statuto dei Deputati del Parlamento Europeo e connessa Decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure di attuazione dello Statuto dei Deputati al Parlamento europeo", conseguentemente all'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è soppresso.

11. Al fine, in particolare, di efficientare la funzionalità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in materia di spedizioni numismatiche, gli articoli 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

12. Al fine di garantire una corretta ripartizione delle competenze attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione organica del medesimo è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, con conseguente soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

13. Al fine di efficientare le funzionalità della pubblica amministrazione competente, all'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di ricevere il pagamento delle somme di cui al terzo periodo, i beneficiari rilasciano al Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente in modalità telematica, una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e la modalità di riscossione prescelta. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono indicate le modalità telematiche di compilazione della dichiarazione di cui al quarto periodo e di trasmissione, anche a mezzo di soggetti incaricati, della documentazione necessaria ai fini del pagamento delle somme liquidate, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

14. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore generale dell'economia».

15. Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza e durata. La sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed è pubblicato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Nel suddetto periodo di sospensione, la doppia imposizione è eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni è sospeso. La presente disposizione non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.

16. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo 62-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;

b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito anche "fondazione", competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale»;

c) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di università e di istituti universitari di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonché di organizzazioni internazionali»;

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria», ed, al secondo periodo, dopo le parole: «comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione e della necessità di garantire l'integrazione delle attività di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale, con apposita convenzione, da sottoscrivere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con la fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono definite:

a) le modalità per garantire la sinergia e la complementarità dei rispettivi piani strategici, per quanto di comune interesse;

b) le modalità con cui la fondazione Istituto Italiano di Tecnologia fornisce attività di supporto in relazione alle soluzioni amministrative e gestionali funzionali al completamento del modello di funzionamento e alla piena operatività della fondazione di cui al comma 1;

f) al comma 8, primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale dell'industria» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.».

17. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del precedente comma 16, si provvede all'aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

18. Dai commi 16 e 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni di

cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze»;

b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: «, conferite con decorrenza 1° luglio,».

20. All'allegato 20, tabella 1, nota (c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,».

21. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° luglio,».

22. All'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le parole: «Dipartimento del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole «Dipartimento del Tesoro, Direzione VI» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'Economia, Direzione generale interventi finanziari nell'economia».

23. La Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunciarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione, è così composta:

a) presidente: il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vicepresidente: il direttore generale del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, competente per materia;

c) membri: due dirigenti dell'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno, appositamente delegato, sostituisce nella vice presidenza il direttore generale

del Dipartimento competente per materia, in caso di sua assenza o impedimento; il presidente ed il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; tre esperti nel campo dell'arte e della storia dell'arte, dei quali almeno uno con competenza specifica nel campo delle incisioni; un esperto con specifiche competenze in materia di monetazione metallica in euro; un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; un rappresentante del Consiglio per i beni culturali e ambientali; un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Roma; un rappresentante dell'insigne Accademia nazionale di San Luca; il direttore della sezione Zecca.

24. Le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 23 sono espletate da un funzionario dell'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

25. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze».

26. Alla legge 20 aprile 1978, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 1, ultimo comma, le parole «dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze»;
2. all'articolo 7, comma 1, le parole «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze»;
3. all'articolo 7, comma 2, dopo le parole «Direzione generale», le parole «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze»;
4. all'articolo 7, comma 2, dopo la parola «Ministro», le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

5. all'articolo 8, comma 2, dopo la parola: «Ministro», le parole «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
 6. all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «direttore generale», le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze»;
 7. all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il pagamento delle somme dovute all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per effetto delle predette convenzioni sarà effettuato dietro fatturazione da parte dell'Istituto nei termini previsti dalla legislazione vigente.»;
 8. all'articolo 9, il comma 3 è abrogato;
 9. all'articolo 11, comma 1, le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze»;
 10. all'articolo 11, comma 5, primo periodo, le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
 11. all'articolo 11, comma 6, le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
 12. all'articolo 11, comma 6, la parola: «Tesoro» è sostituita dalle seguenti: «suddetto Ministero».
27. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze.».
28. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato» sono inserite le seguenti: «nonché l'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà privata detenuti in locazione».
29. Al fine di incrementare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni:
- a) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122, le parole: «periodo dodicesimo,» sono soppresse e dopo le parole: «come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono inserite le seguenti: «e ai soggetti derivanti dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)»;
 - b) all'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo, le parole: «il Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio»;
 - 2) al secondo periodo, le parole: «il Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio»;
 - 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I canoni connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto - legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e gli accreditamenti conseguenti alle predette richieste di anticipazioni di tesoreria affluiscono sul conto corrente di tesoreria centrale n 20372 che viene intestato all'Agenzia del demanio.».
30. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 762, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche»;

b) al comma 763, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2030».

31. Agli oneri derivanti dal comma 30, nel limite di spesa massimo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

32. Al fine di accelerare la realizzazione e l'accrescimento, presso la Fondazione di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle *facilities* infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita, di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) all'articolo 49-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Al trasferimento alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo delle somme di cui al medesimo comma, limitatamente allo stanziamento pari a 2 milioni di euro annui, si provvede, in termini di residui per gli anni dal 2022 al 2024 e in termini di competenza dall'esercizio 2025, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.»;

b) al comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di competenza per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2028».

33. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione a socio unico Ministero dell'economia e delle finanze, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario liquidatore della medesima società trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio 2025, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2024, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore nominato per la liquidazione della società di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2025, versa all'entrata del bilancio dello Stato l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2024. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2024, sorti in capo alla società di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 settembre 2025. Il Commissario liquidatore della società, in carica alla data del 30 settembre 2025, cessa alla data del 1° ottobre 2025. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al secondo comma sono escluse da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del secondo comma, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data

del 31 dicembre 2024. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al secondo comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del secondo comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34. All'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia.».

35. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,

dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis) al comma 5-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il personale con contratto a tempo indeterminato può partecipare alle procedure selettive con accesso dall'esterno per la medesima area e famiglia professionale, bandite dall'ente di appartenenza, quando è decorso il periodo di cinque anni di permanenza nella sede di prima destinazione previsto dal periodo precedente».».

36. Al decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1. la lettera ii), è sostituita dalla seguente: «ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. v - bis, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale»;
2. dopo la lettera qq-bis) è aggiunta la seguente: «qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113»;

b) la rubrica del Capo V del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività»;

c) dopo l'articolo 45, è aggiunto il seguente: «Articolo 45-bis (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività). I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della

Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.»;

d) All'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3» sono sostituite dalle parole: «di cui agli articoli 43, comma 3 e 45-bis».

37. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025 mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di consentire al Fondo di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 1981, n. 211, la stipula di polizze sanitarie o mutualistiche in favore degli iscritti in servizio e di coloro che sono stati collocati in quiescenza, la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali può essere ulteriormente incrementata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, avvalendosi di quota parte degli importi non utilizzati per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034. Dalla previsione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. 01. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 18.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18. 1. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere il comma 3.

18. 2. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di controllo e gestione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e in considerazione dei nuovi adempimenti richiesti ai professionisti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, relative agli esiti della ricognizione di società, enti, organismi e fondazioni beneficiari di contributi statali significativi nell'esercizio finanziario precedente ai sensi dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché nelle more dell'emanazione del decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri, le tariffe dei liberi professionisti sono oggetto di una revisione organica e rideterminate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. 3. De Bertoldi, Giaccone, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'ultimo periodo è soppresso.

18. 4. Zaratti, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

Art. 19.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi con le seguenti: Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono avvalersi.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: crediti d'imposta aggiungere le seguenti: e di gestione delle istante autorizzative per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia con il PNIEC.

19. 1. Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della Sogesid S.p.A., per quanto riguarda le iniziative di carattere ambientale.

19. 2. Volpi, Palombi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

19.3. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'Investimento M2. C4. 3.5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Progetto MER - *Marine Ecosystem Restoration*) è autorizzata, in favore del medesimo Istituto, una spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere l'anno 2025 per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, da effettuarsi

con mezzi navali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con particolare riferimento alla esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e il trasporto di energia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

19.4. Gentile.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga al termine stabilito dall'articolo 44, comma 12, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le obbligazioni giuridicamente vincolanti afferenti ai Contratti istituzionali di sviluppo in essere e in scadenza nel corso dell'anno 2025, sono tutte prorogate al 31 dicembre 2025, in considerazione degli aggravii dei tempi di attuazione delle impostazioni

progettuali e delle procedure di scelta del contraente, dovute alle intervenute modifiche ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, dell'appalto integrato e dell'equo compenso, introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

19. 5. Zinzi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

b) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole da «, e provvede» fino alla fine del periodo sono soppresse.

19. 6. Montaruli, Sbardella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'imputazione delle riduzioni del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: a potenziare le strutture consultoriali al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: rientrano nella disponibilità del citato Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinate alla medesima finalità.

19. 7. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'imputazione delle riduzioni del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: a ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale attraverso il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: rientrano nella disponibilità del citato Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinate alla medesima finalità.

19. 8. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'imputazione delle riduzioni del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: rientrano nella disponibilità del citato Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinate alla medesima finalità.

19. 9. Di Lauro, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare una celere realizzazione degli interventi sottoposti a commissariamento di cui al comma 4-ter e inseriti nell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta della Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario, fermo restando quanto previsto dal Capo I del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

4-ter. Gli interventi sottoposti a commissariamento di cui al comma 4-bis sono gli interventi per i quali il predetto Accordo per la coesione della Regione Siciliana indica come soggetto attuatore uno dei seguenti Commissari:

a) Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

b) Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui al l'articolo

10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

c) Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana di cui all'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

19. 10. Varchi, Sbardella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, sono disciplinate le modalità di trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, delle disponibilità residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

19. 11. Trancassini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente:

a) *al comma 7, lettera a), premettere le seguenti:*

*0a) al comma 7, le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-*bis*» e, in fine, sono aggiunte le parole «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;*

00a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

*«7-*bis*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;*

000a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6,

comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

0000a) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il 18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»;

3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;

00000a) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.

7-ter. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-ter del presente articolo. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è soppresso.

19. 12. Pietrella, La Porta, Urzi'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Sostituire i commi da 5 a 9 con i seguenti:

5. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-*bis*»; in fine, sono inserite le parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;

c) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate».

d) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il

18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»

3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

f) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025, di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;

g) al comma 12, terzo periodo, le parole «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».

6. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-*bis* del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.

7. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21

ottobre 2021, n. 146, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.

8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».

9. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-ter del presente articolo. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è abrogato.

9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, lettera c), numero 1), quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

* **19. 13.** Tenerini.

* **19. 14.** Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai.

* **19. 15.** Zaratti, Mari.

* **19. 16.** Ghirra, Mari, Zaratti.

* **19. 17.** Bonafe', Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

* **19. 18.** Boschi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di non penalizzare i lavoratori dipendenti e pensionati, con particolare riguardo al settore del pubblico impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli acconti Irpef per il 2025 sono calcolati sulla base dei dati reddituali e di imposta riferiti all'anno solare 2024.

19. 19. Gusmeroli, Iezzi, Giaccone, Bordonali, Caparvi, Centemero, Ziello, Giagoni, Bagnai, Cavandoli, De Bertoldi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

19. 20. Gusmeroli, Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-octies. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non necessitano di acquisire il DURC in caso di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ,di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, verso altre pubbliche amministrazioni.».

19. 21. Giovine.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Al fine di rafforzare immediatamente le capacità amministrative degli enti locali e per le amministrazioni centrali e di valorizzare tutte le competenze selezionate, e in deroga al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità del Concorso Ripam Coesione Sud 2200.

19. 22. Casu, Sarracino, Bonafe', Scotto, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di gestione del Bonus Psicologo)

1. Al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è autorizzata una spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025, da destinarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tali risorse sono destinate anche all'adeguamento della piattaforma informatica, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti, compresa la possibilità di individuare direttamente il professionista da parte dei pazienti nell'elenco trasmesso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi all'INPS.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, non spese negli anni 2022 e 2023.

19. 01. Nevi, Marrocco, Dalla Chiesa, Battilocchio, Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di gestione del Bonus Psicologo)

1. Al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è autorizzata una spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025, da destinarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tali risorse sono destinate anche all'adeguamento della piattaforma informatica, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti, compresa la possibilità di individuare direttamente il centro medico da parte dei pazienti nell'elenco di INPS.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, non spese negli anni 2022 e 2023.

19. 02. Bordonali, Iezzi, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di gestione del Bonus Psicologo)

1. Al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è autorizzata una spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025, da destinarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tali risorse sono destinate anche all'adeguamento della piattaforma informatica, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti, compresa la possibilità di individuare direttamente il centro medico da parte dei pazienti nell'elenco di INPS.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.03. Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di gestione del Bonus Psicologo)

1. Al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo del bonus psicologo, all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi» sono sostituite dalle seguenti: «erogate da specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi e da centri medici autorizzati. Ai fini dell'erogazione del contributo sono eleggibili le sessioni erogate nello studio del professionista o tramite piattaforme digitali».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste vengono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie attribuzioni del personale della pubblica amministrazione competente.

19.04. Pastorella, D'Alessio.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Aggiornamento dei canoni demaniali portuali)

1. I canoni dovuti per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, a partire dall'anno di competenza 2023, sono aggiornati annualmente in misura pari al 70 per cento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1, può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2024 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.

19.05. Boschi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150)

1. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.».

19.06. Speranza, Amendola.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

Art. 20.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, aggiungere le seguenti; nonché gli enti territoriali e le aziende a totale partecipazione pubblica

20. 1. Simiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f)

20. 2. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, lettera a, capoverso 2-ter, dopo le parole: con ulteriori tre esperti aggiungere le seguenti: indicati dalla conferenza dei rettori dell'università italiane (CRUI).

20. 3. Zaratti, Mari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Aggiungere infine il seguente comma:

2-bis. All'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 2, lettera a) le parole: «e in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice» sono soppresse;

b) all'articolo 38, comma 3, primo periodo, le parole: «20 milioni di euro,» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro,»-

*** 20. 4. Gentile.**

*** 20. 5. Mazzetti.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Articolo 20-bis.

(Ulteriori modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 33 dell'Allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura".

2. All'Allegato I.10 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i seguenti capoversi sono soppressi:

redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

redazione del progetto esecutivo;

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

3. All'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'attività di direzione dei lavori è considerata unitaria e da affidarsi unitariamente, nei casi in cui le stazioni appaltanti non dispongano delle competenze professionali e tecniche necessarie, al progettista incaricato. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 14, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È fatto divieto di affidare a terzi attività di supporto alla direzione dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, nel caso in cui il direttore dei lavori sia un dipendente della stazione appaltante o di altra stazione appaltante di cui si possa avvalere per legge.

4. All'articolo 1, comma 3 dell'Allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per contratti di durata si intendono anche i contratti aventi ad oggetto la redazione di uno o più livelli di progettazione, nonché i contratti aventi ad oggetto la direzione dei lavori".

5. All'art. 41, comma 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), il corrispettivo determinato ai sensi del presente comma, anche in caso di stipula del contratto a corpo, può essere oggetto di rinegoziazione fra le parti in caso di richiesta da parte della stazione appaltante di prestazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle oggetto della procedura di affidamento, nonché nei casi in cui la variazione del costo dei lavori sul quale è stato calcolato l'importo dei servizi di ingegneria e architettura si dimostri in corso d'opera superiore o inferiore al 10%.».

**** 20. 01. Mazzetti.**

**** 20. 02. Gentile.**

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Articolo 20-bis

(Disposizioni per la funzionalità e la qualificazione della domanda pubblica)

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse

del PNRR-Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire a favore delle Regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi, risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.

2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ed il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;

2) la lettera *b*) è soppressa.

20. 03. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 21.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.

* **21. 1.** Scotto, Sarracino.

* **21. 2.** Mari, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni)

Sanitarie)

1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie, come disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una Sezione stralcio, composta da due presidenti, di cui uno supplente, nominati anche tra i giudici in quiescenza, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie.

21. 01. Patriarca.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Progetti di formazione e campagne informative in materia di salute e sicurezza negli ambienti di civile abitazione relativi anche all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico)

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"L'INAIL, su proposta del comitato amministratore del Fondo, finanzia annualmente nel limite massimo di 6 milioni di euro e previo trasferimento delle relative risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti di formazione e campagne informative in materia di salute e sicurezza negli ambienti di civile abitazione rivolti agli assicurati, riguardanti anche l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della proposta delle iniziative formulata ai sensi del comma 1 del presente articolo dal comitato amministratore del Fondo ed approvata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL, provvede nel limite di 6 milioni di euro annui al trasferimento delle risorse finanziarie al bilancio dell'Istituto. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite della copertura finanziaria già prevista dall'articolo 12."

21. 02. Tenerini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Il Ministero dell'Università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4.000.000 a decorrere dell'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207, con un importo di euro 2.000.000 a decorrere dell'anno 2025, a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti

chimici e centro screening) nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

21. 03. Battilocchio, Tenerini.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21 bis

All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il periodo: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età» è sostituito dal seguente: «L'incarico di sovrintendente può essere ricoperto sino al compimento del settantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato in corso».

21. 04. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Febbraio 2024, n 18, le parole: "31 Dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: " 31 Dicembre 2025".

21. 05. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

21. 06. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

21. 07. Cattoi, Giaccone, Iezzi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Misure urgenti per favorire la prosecuzione delle attività di ricerca biomedica nell'ambito della salute pubblica)

Al fine di tutelare la continuità e la competitività della ricerca pubblica biomedica italiana, nonché il progresso scientifico volto alla tutela della salute collettiva, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

21. 08. Nevi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Disposizioni in tema di gestione delle farmacie)

1. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "con l'esercizio della professione medica", sono inserite le seguenti: "nel territorio nazionale";

b) all'articolo 7, comma 2, l'ultimo capoverso è soppresso;

c) all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Le disposizioni

di cui al comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, dello Stato, di enti locali, o degli altri investitori istituzionali, di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122 o di investitori privati, a condizione che gli organi amministrativi delle società di cui al comma 1 non siano composti da uno o più soggetti che siano anche membri degli organi amministrativi delle società di cui al comma 2 e che ciascuna società che partecipi direttamente alle società di cui al comma 1 adotti, entro il 30 giugno 2025, ovvero entro la data di acquisizione della partecipazione, un modello di organizzazione, gestione e controllo che includa, altresì, la fattispecie di comparaggio e nomini l'organismo di vigilanza, con il compito di vigilare anche sull'inesistenza di conflitti di interessi. 2-ter. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.";

d) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è soppressa.

21. 09. Nevi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Misure urgenti in materia di camere di commercio)

1. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di

cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata.

2. I componenti degli organi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, restano comunque esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

*** 21. 010.** Giovine, Malagola.

*** 21. 011.** Caparvi, Giaccone, Giagoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Programmi e progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica relativi alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria)

All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:

«6-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma 6-*ter*, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera.».

21. 012. Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

(Misure urgenti per l'implementazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 677 le parole da "il territorio della regione Marche" sino alle parole "marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "i territori della regione Marche ricompresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria ricompresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023";

b) al comma 678 le parole da "agli interventi necessari" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ", anche dopo la cessazione dello stato di emergenza disposto con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 677, agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-*sexies*, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.";

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

"678-*bis*. Le misure di cui ai commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata".

21. 013. Giorgianni, Benvenuti Gostoli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		